

A) Giurisprudenza del Consiglio nazionale forense

I. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

144. Procedimento disciplinare - Prescrizione - Illecito deontologico a carattere continuativo - Decorrenza del termine quinquennale - Cessazione della condotta - Determinazione della sanzione - Violazione principi generali - Errore addebito - Valutazione separata - Esclusione. Norme deontologiche - Inadempimento del mandato ex art. 38 c.d.f. e obbligo di informazione ex art. 40 c.d.f. - Illecito deontologico - Interpretazione.

Qualora la violazione deontologica sia integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla cessazione della medesima.

L'avvocato che non tiene al corrente il proprio assistito dello stato delle iniziative processuali (non) assunte pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il duplice profilo dell'art. 38 (inadempimento del mandato, sotto la specie del mancato compimento dell'atto iniziale, con rilevante e non scusabile trascuratezza degli interessi della parte assistita) e dell'art. 40 (obbligo d'informazione, sotto la specie della corretta comunicazione sullo svolgimento del mandato) del codice deontologico.

La sanzione deve quindi essere ridotta in considerazione del fatto che sono state erroneamente addebitate (cfr. capo di incolpazione) le violazioni di quegli specifici e richiamati principi e canoni degli artt. 6, 7 ed 8 del C.D. che non hanno autonoma ed ulteriore attinenza al caso di specie e che non sono, quindi, suscettibili di applicazione separata per la valutazione della gravità dell'illecito e l'individuazione della misura della pena.

7 ottobre 2013, n. 170 - Pres. ALPA - Rel. PICCHIONI - P.M. CENICCOLA (diff.)
- avv. E.M.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Catanzaro del 7 giugno 2011)

145. Procedimento disciplinare - Delibera COA - Pubblicazione - Mancanza adeguata motivazione - Nullità - Esclusione. Norme deontologiche - Artt. 6 e 48 c.d.f. - Doveri di lealtà e correttezza - Minaccia di azioni alla controparte - Ratio - Principio di proporzionalità - Principio di non vessazione - Necessità.

La pubblicazione tardiva della delibera del COA non determina nullità alcuna, atteso che la legge professionale non prevede alcun termine specifico per il deposito delle decisioni.

La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità del provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in quanto, alla carenza di motivazione, il Consiglio Nazionale Forense quale giudice di appello può apportare le integrazioni che ritiene necessarie.

Gli artt. 6 e 48 sono volti a temperare le esigenze di difesa del proprio assistito con il rispetto della determinazione della controparte consentendo al difensore di rivolgere alle controparti una intimazione ad adempiere anche sotto comminatoria di azioni e/o istanze giudiziarie nonché denunce. Naturalmente, però, un tale diritto/dovere non può essere illimitato, e oltre che rispettare i principi educativi trova il suo limite nel principio di proporzionalità, secondo cui la reazione ad un comportamento illecito deve essere, quanto ai mezzi e alle conseguenze, proporzionata all'offesa. Tanto sta a significare che non dovranno mai essere minacciate azioni o iniziative sproporzionate, che non siano funzionali all'azione il cui adempimento viene richiesto, o che rappresentino per la controparte un rilevante pregiudizio anche di ordine extragiudiziario. Nel principio di proporzionalità, quindi, è contenuto anche il principio di non vessazione, dal momento che la sproporzione può essere individuata anche nella sottoposizione ad imposizioni materiali o morali che nessun collegamento funzionale abbiano con il soddisfacimento del diritto vantato (per tali ragioni, il CNF ha ritenuto, quanto a congruità, che la sanzione irrogata possa essere ricondotta a quella più lieve dell'avvertimento, attesa la giovane età e l'assenza di precedenti a carico dell'incolpato).

8 ottobre 2013, n. 171 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. TACCHINI - P.M. API-CE (diff.) - avv. T.R.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Firenze del 6 ottobre 2010)

146. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Impugnazione - Proposizione oltre il termine di venti giorni dal-

la notificazione ex art. 50, comma 2, R.D.L. n. 1578/1933 - Inammissibilità.

L'impugnazione della decisione disciplinare del C.d.O., ai sensi dell'art. 50, comma 2, R.D.L. n. 1578/1933 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere proposta entro venti giorni dalla notifica del provvedimento da impugnare, il ricorso depositato oltre tale termine è tardivo e, come tale, va dichiarato inammissibile.

8 ottobre 2013, n. 173 - Pres. ALPA - Rel. VERMIGLIO - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. A.C.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Viterbo del 28 maggio 2010)

147. Procedimento disciplinare - Mancanza adeguata motivazione - Nullità - Esclusione.

Norme deontologiche - Doveri di lealtà e correttezza - Dovere di colleganza - Mancato trattenimento somme per offerta *banco iudicis* - Illecito deontologico - Non sussiste.

La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità del provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in quanto, alla carenza di motivazione, il Consiglio Nazionale Forense quale giudice di appello può apportare le integrazioni che ritiene necessarie.

*Non viola il dovere di lealtà e correttezza l'avvocato che, incaricato dal cliente di effettuare una offerta *banco iudicis* tramite l'esibizione di una somma, non trattienga indefinitamente detta somma, ma la restituisca al cliente medesimo, essendo mancata la tempestiva contestuale accettazione, sino alla dichiarazione di accettazione o di diniego di controparte.*

8 ottobre 2013, n. 174 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. TACCHINI - P.M. APICE (conf.) - avv. T.R.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Firenze del 2 febbraio 2011)

148. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.d.O. - Delibera che dispone l'apertura del procedimento - Impugnazione - Inammissibilità - Decisione del C.d.O. - Decisione che dispone l'apertura del procedimento - Atto

insindacabile a carattere endoprocedimentale - Impugnazione - Inammissibilità - Esigenze buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. - Applicabilità.

I Consigli dell'ordine, quando esercitano la funzione disciplinare, adempiono ad una funzione amministrativa e non giurisdizionale, in quanto operano all'interno del gruppo professionale al quale appartengono e per la tutela degli interessi della classe professionale. Stante la natura amministrativa del procedimento disciplinare celebrato dinanzi al Consiglio territoriale, si considera inammissibile il ricorso avverso le delibere di apertura del procedimento disciplinare.

Va ritenuto inammissibile il ricorso avverso la deliberazione consiliare di apertura del procedimento disciplinare, trattandosi di atto insindacabile di natura endoprocedimentale e, quindi, inidoneo ad incidere concretamente ed immediatamente su alcuna situazione giuridicamente protetta dall'iscritto, anche in ragione della sua modificabilità e/o revocabilità. Deve, dunque, escludersi che il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare abbia natura decisoria ai fini della relativa impugnabilità, poiché il legislatore in nessun modo lo qualifica come tale ed anzi ne modella la disciplina positiva come un mero atto endoprocedimentale.

8 ottobre 2013, n. 175 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. SICA - P.M. DESTRO (conf.) - avv. S.C.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Verona del 24 ottobre 2011)

149. Procedimento disciplinare - Ricorso al CNF - Ricorso proposto personalmente dall'incolpato - Difetto di *jus postulandi* - Inammissibilità.

*È inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente dal ricorrente privo di *jus postulandi* e non assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori.*

8 ottobre 2013, n. 176 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. PERFETTI - P.M. DESTRO (conf.) - dott. C.C.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Napoli del 5 giugno 2012)

150. Procedimento disciplinare - Rinuncia al ricorso - Estinzione del procedimento.

Il deposito di un atto di rinuncia ad un ricorso precedentemente proposto determina la declaratoria di estinzione del procedimento.

8 ottobre 2013, n. 178 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. NERI - P.M. DESTRO (conf.) - dott. A.C.

(Dichiara l'estinzione del giudizio su ricorso avverso la delibera C.d.O. di Nocera Inferiore del 17 luglio 2012)

151. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.d.O. - Delibera che dispone l'apertura del procedimento - Impugnazione - Inammissibilità - Decisione del C.d.O. - Decisione che dispone l'apertura del procedimento - Atto insindacabile a carattere endoprocedimentale - Impugnazione - Inammissibilità - Esigenze buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. - Applicabilità.

I Consigli dell'ordine, quando esercitano la funzione disciplinare, adempiono ad una funzione amministrativa e non giurisdizionale, in quanto operano all'interno del gruppo professionale al quale appartengono e per la tutela degli interessi della classe professionale. Stante la natura amministrativa del procedimento disciplinare celebrato dinanzi al Consiglio territoriale, si considera inammissibile il ricorso avverso le delibere di apertura del procedimento disciplinare.

Va ritenuto inammissibile il ricorso avverso la deliberazione consiliare di apertura del procedimento disciplinare, trattandosi di atto insindacabile di natura endoprocedimentale e, quindi, inidoneo ad incidere concretamente ed immediatamente su alcuna situazione giuridicamente protetta dall'iscritto, anche in ragione della sua modificabilità e/o revocabilità. Deve, dunque, escludersi che il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare abbia natura decisoria ai fini della relativa impugnabilità, poiché il legislatore in nessun modo lo qualifica come tale ed anzi ne modella la disciplina positiva come un mero atto endoprocedimentale.

17 ottobre 2013, n. 180 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. SICA - P.M. DESTRO (conf.) - dott. G.Z.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la delibera C.d.O. di Verona del 14 novembre 2011)

152. Procedimento disciplinare - Decisione disciplinare - Art. 51, comma 3, R.D. n. 37/1934 - Elementi essenziali - Indicazione dei fatti e motivazione - Interpretazione.

L'art. 51, comma 3, R.D. n. 37/1934 va interpretato alla luce dei principi del giusto procedimento e dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi in base ai quali la motivazione deve contenere l'esposizione dei fatti emersi dal procedimento che sono posti a base delle valutazioni giuridiche concernenti la loro rilevanza disciplinare. Inoltre la motivazione deve esporre e rendere intelligibili le ragioni logico-giuridiche che giustificano l'adozione della pronuncia in relazione ai principi e alle norme che regolano la materia disciplinare. Si tratta di principi fondamentali dell'ordinamento giuridico e dell'azione amministrativa, ai quali anche gli organi del sistema amministrativo di giustizia disciplinare forense hanno il dovere di attenersi e di dare applicazione con rigorosa osservanza delle condizioni che garantiscono l'imparzialità e il buon andamento della funzione amministrativa esercitata.

17 ottobre 2013, n. 182 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. MARIANI MARINI - P.M. VELARDI (conf.) - avv. S.V.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Foggia del 3 luglio 2010)

153. Procedimento disciplinare - Decisione C.d.O. - Notificazione - Termine ex art. 50, comma 1, L.P. - Natura ordinatoria - Violazione - Nullità decisione - Esclusione - Copia notificata - Mancanza di una pagina - Validità della decisione - Decisione C.d.O. - Copia notificata - Mancanza di una pagina - Validità della decisione.

Norme deontologiche - Rapporti con i colleghi - Art. 22 c.d.f. - Azione giudiziaria nei confronti di altro collega - Dovere di preventiva comunicazione - Ratio della norma.

Il termine di quindici giorni indicato dall'art. 50, comma 1, R.D.L. n. 1578/1933 per la notifica all'interessato della decisione del C.d.O. ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento.

Non comporta nullità dell'atto e neppure della sua notifica il fatto che per un evidente errore di stampa o di impaginazione la copia della decisione notificata all'interessato risulti mancante di una facciata, considerando che l'esponente avrebbe potuto conoscerne il contenuto esaminando l'originale depositato.

La preventiva comunicazione scritta mette a conoscenza un avvocato delle istaurande iniziative giudiziali a suo carico, consentendogli di verificare la possibilità di evitare un contenzioso nei confronti di un legale o tra colleghi direttamente.

Il fine della norma è quello infatti di evitare un (ulteriore) giudizio che possa coinvolgere personalmente gli avvocati in ragione dell'attività professionale.

17 ottobre 2013, n. 183 - Pres. ALPA - Rel. PICCHIONI - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. G.P.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Melfi del 30 settembre 2010)

154. Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Prova testimoniale - Dichiarazioni dell'esponente - Insufficienza - Prova documentale - Conformità - Completezza dell'istruttoria - Sussistenza.

Per costante orientamento giurisprudenziale, l'attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente, ovvero, come nel caso di specie, di quelle di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell'istruttoria (nel caso di specie il CNF ha ritenuto che dal complesso delle risultanze processuali non può considerarsi raggiunta la prova circostanziata del comportamento addebitato al professionista, e cioè aver indotto erroneamente la controparte ad effettuare un pagamento non dovuto al suo cliente dichiarato fallito, perché a questo pagamento egli è rimasto estraneo ed anzi si è perfezionato a sua completa insaputa, tanto da non potergli addebitare neppure l'omesso intervento per impedirlo).

17 ottobre 2013, n. 184 - Pres. ALPA - Rel. PISANO - P.M. CENICCOLA (diff.) - avv. T.M.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Bari del 21 luglio 2010)

155. Procedimento disciplinare - Sospensione cautelare - Revoca - Cessata materia del contendere.

Per effetto della revoca della sospensione cautelare disposta dall'Ordine, viene meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia richiesta con la impugnazione, con la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.

17 ottobre 2013, n. 186 - Pres. ALPA - Rel. ALPA - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. L.L.

(Dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso avverso la decisione C.d.O. di Velletri del 21 novembre 2012)

156. Procedimento disciplinare - Fase preliminare precedente la delibera di apertura del procedimento - Mancata audizione dell'interessato - Necessità - Non sussiste - Procedimento davanti al C.d.O. - Valutazione prove - Principio libero convincimento del giudice.

Norme deontologiche - Rapporti con i colleghi - Art. 22 c.d.f. - Doveri di lealtà e correttezza - Contenuto.

Formalmente il procedimento disciplinare ha inizio con la delibera di apertura, non essendo necessaria tutta l'attività precedente di accertamento dei fatti oggetto della segnalazione, se non ai fini interni e conoscitivi. Infatti, una tale attività preparatoria per l'accertamento dei fatti oggetto del segnalato eventuale illecito non è prevista specificamente dalla legge e conseguentemente non può essere soggetta a prescrizioni e garanzie che sono proprie del procedimento disciplinare vero e proprio. Peraltro, il diritto di difesa non è compromesso in tale attività preliminare atteso che può trovare espressione con le più ampie garanzie nel giudizio successivo alla delibera di apertura. Nella attività facoltativa di accertamento preliminare il professionista che ancora non può definirsi "incolpato", ma che è stato notiziato della ricezione di un esposto a suo carico, è comunque garantito nell'esercizio del proprio diritto di difesa dalla possibilità di poter fin da tale momento rappresentare e svolgere per iscritto le proprie difese. Da quanto detto consegue che la mancata audizione precedente alla delibera di apertura del procedimento non possa configurare alcuna nullità del procedimento.

Il Giudice deontologico ha ampio potere di valutare la rilevanza e la conferenza delle prove acquisite nell'ambito del procedimento.

Allorquando si tratta di applicare in sede di scrutinio del rapporto di colleganza professionale una norma di ampio contenuto, il fatto deve essere valutato in tutti i suoi aspetti non limitandosi al mero dato formale, posto che un comportamento può prestarsi a censura potendosi ricavare da un esame sostanziale un profilo di non conformità a correttezza e lealtà. Infatti, non tutte le violazioni processuali generano un illecito deontologico, ovvero non tutti i mancati rispetti dei termini processuali possono essere idonei ad integrare un illecito. In particolare i doveri di lealtà e correttezza richiedono la necessità che sia osservata una condotta rispettosa delle regole, non solo processuali, per cui non è ammesso il ricorso ad un illecito uso di strumenti processuali per il raggiungimento dei propri scopi, fossero anche coincidenti con quelli della parte assistita. Se pure l'avvocato deve porre nella difesa del proprio assistito il più rigoroso impegno possibile, questo non dovrà comunque superare i limiti imposti dalla norma deontologica e dal rispetto che sempre deve essere usato nei confronti del legale di controparte anche in virtù del rapporto di colleganza (nel caso di specie, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del COA e ha confermato la sanzione irrogata dell'avvertimento per violazione degli artt. 6 e 22 c.d.f. per aver disatteso i doveri fondamentali di lealtà e correttezza tra colleghi, producendo in giudizio, in sede di memoria di replica alla comparsa conclusionale, nuovo documento ed argomentando sul punto).

17 ottobre 2013, n. 188 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. MORLINO - P.M. APICE (conf.) - avv.ti A.D.R. e N.Q.

(Rigetta il ricorso avverso la delibera C.d.O. di Monza del 17 novembre 2010)

157. Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Onere della prova - Principio accusatorio - Mancanza di prova specifica e convincente - Violazione di norma deontologica - Non sussiste.

L'onere della prova dell'illecito comportamento addebitato all'incolpato grava unicamente sul COA, in quanto il procedimento disciplinare si basa sul principio accusatorio, in ossequio al quale l'addebito contestato deve essere provato dall'organo inquirente, non incombando sull'incolpato l'onere di fornire la prova diretta in ordine alla mancata rispondenza a verità dei fatti costituenti oggetto del capo di incolpazione o di apportare elementi idonei e sufficienti per una diversa prospettazione dei fatti.

21 ottobre 2013, n. 191 - Pres. ALPA - Rel. PICCHIONI - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. G.P.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Pistoia del 28 maggio 2010)

158. Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Onere della prova - Principio accusatorio.

L'onere della prova dell'illecito comportamento addebitato all'incolpato (nella specie, circonvenzione di incapace attuata con la falsificazione di scrittura privata e l'abuso di un bianco segno) grava unicamente sul COA, in quanto il procedimento disciplinare si basa sul principio accusatorio, in ossequio al quale l'addebito contestato deve essere provato dall'organo inquirente, non incombendo sull'incolpato l'onere di fornire la prova diretta in ordine alla mancata rispondenza a verità dei fatti costituenti oggetto del capo di incolpazione o di apportare elementi idonei e sufficienti per una diversa prospettazione dei fatti (nel caso di specie, l'incolpato al fine dell'esercizio della professione, aveva preso in locazione da un collega una stanza nell'immobile di quest'ultimo, divenendo inadempiente all'obbligazione relativa al pagamento del canone convenuto. Il CNF nel confermare la decisione del COA ritiene che l'addebito non abbia trovato fondamento nelle mere asserzioni dell'esponente ma in elementi documentali ed indiziari sufficienti - anche per omessa specifica contestazione - comprovanti l'inadempimento e la conseguente violazione delle norme deontologiche di cui al capo di incolpazione).

21 ottobre 2013, n. 193 - Pres. ALPA - Rel. DAMASCELLI - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. G.T.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Verona del 8 novembre 2010)

159. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Impugnazione - Deposito del ricorso oltre il termine di venti giorni dalla notificazione del provvedimento - Inammissibilità.

Va dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento disciplinare proposto oltre il termine di venti giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, fissato dall'art. 50, R.D.L. n. 1578/1933.

21 ottobre 2013, n. 194 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. BROCCARDO - P.M. VELARDI (conf.) - avv. A.B.

(Dichiara l'inammissibilità del ricorso avverso la decisione C.d.O. di Prato del 25 marzo 2011)

160. Procedimento disciplinare - Sospensione cautelare - Compimento attività difensiva - Nullità - Obbligo di ricezione degli atti - Sussiste.

La sospensione dall'attività professionale impedisce lo svolgimento di attività processuale che in caso contrario pregiudica gli interessi del proprio assistito, trattandosi di attività difensiva inficiata da nullità; tuttavia, la sospensione cautelare non fa venir meno l'obbligo di ricevere tutti gli atti (giudiziali, stragiudiziali, di cancelleria, di parte, dei colleghi) afferenti sia agli incarichi che allo status professionale, benché limitato nelle sue esplicazioni dal provvedimento cautelare.

21 ottobre 2013, n. 195 - Pres. ALPA - Rel. FERINA - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. O.P.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Lucca del 30 settembre 2011)

161. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Indicazione del consigliere relatore - Necessità - Esclusione - Fase preliminare all'apertura del procedimento - Natura ricognitiva - Applicazione garanzie procedurali - Esclusione - Audizione dell'incolpato - Termine 10 gg. ex art. 45, R.D.L. n. 1578/1933 - Interpretazione - Mancanza di prova certa - Assoluzione.

Ai fini della validità della decisione è necessaria, per espresso disposto normativo, la sottoscrizione del presidente e segretario, mentre l'indicazione del consigliere relatore, mera disposizione regolamentare, non può considerarsi determinante ai fini della sua validità.

La fase preliminare che si svolge dinanzi al C.d.O., una volta che sia pervenuto un esposto e prima che si addivenga all'apertura del procedimento disciplinare, ha natura ricognitiva ed informativa ed ad essa non si applicano pertanto le garanzie procedurali. Deve pertanto escludersi la nullità della decisione per il fatto dell'audizione dell'esponente in assenza dell'incolpato, e senza che questi ne avesse ricevuto notizia, nella fase che ha preceduto l'apertura del procedimento disciplinare.

L'art. 45, R.D.L. n. 1578/1933 pone sostanzialmente due condizioni per l'irrogazione della sanzione disciplinare: a) la citazione dell'incolpato a comparire; b) la sua audizione, che non può avvenire prima di 10 gg. dal pervenimento della citazione. La prima condizione è relativa all'aspetto formale e vuole evitare che un soggetto possa essere giudicato a sua insaputa, mentre la seconda attiene all'aspetto sostanziale e tutela il diritto di difesa attiva dell'incolpato.

L'insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell'incolpato, che pertanto va prosciolto dall'addebito in accoglimento del ricorso.

21 ottobre 2013, n. 197 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. MERLI - P.M. APICE (conf.) - avv. P.G.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Viterbo del 26 marzo 2010)

162. Procedimento disciplinare - Decisione del CNF - Annullamento con rinvio disposto dalle SS.UU. - Riassunzione del procedimento - Art. 392 c.p.c. - Applicabilità - Rapporti con il giudicato penale - Sentenza irrevocabile di condanna - Efficacia di giudicato - Rilevanza.

La riassunzione del giudizio disciplinare davanti al CNF a seguito di sentenza di Cassazione con rinvio deve essere compiuta secondo il disposto dell'art. 392 c.p.c. in considerazione dell'assenza, nell'ambito della Legge speciale forense, in particolare l'art. 56, ultimo comma, R.D.L. n. 1578/1933, di una specifica disposizione regolante le modalità di proposizione del giudizio di riassunzione, e della conseguente necessità, in virtù del principio affermato dal giudice di legittimità, a termini del quale, nei procedimenti disciplinari vanno osservate le norme particolari che per ogni singolo istituto sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile.

Ai sensi dell'art. 653 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna spiega efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione da parte del condannato.

29 novembre 2013, n. 199 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. TACCHINI - P.M. VELARDI (parz. conf.) - C.d.O. Bologna.

(Rigetta il ricorso in riassunzione avverso la decisione CNF n. 2/10 del 16 marzo 2010)

163. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.d.O. - Impedimento a comparire - Carattere assoluto - Necessità - Certificato medico - Genericità della patologia - Mancata attestazione del carattere assoluto dell'impedimento - Esclusione - Mancata previsione termine finale - Applicabilità art. 2, Legge n. 241/1990 - Esclusione.

Norme deontologiche - Principi generali - Doveri di probità, dignità e decoro - Vita privata - Rilevanza - Illecito disciplinare - Imputabilità - Elemento soggettivo - Consapevolezza illegittimità condotta - Irrilevanza - Volontarietà dell'azione - Sufficienza - Doveri di colleganza e collaborazione - Rapporti con il C.d.O. - Art. 24 c.d.f. - Interpretazione - Fattispecie - Ingiustificato rifiuto delle comunicazioni - Illecito deontologico - Sussiste.

Legittimamente il C.d.O., a fronte della presentazione di un ulteriore certificato medico presentato dall'incolpato al fine di ottenere il rinvio dell'udienza, delibera di procedere nel caso in cui detto certificato, per l'evidente genericità della diagnosi, risulti privo dell'attestazione che la patologia determini un impedimento assoluto a comparire.

La mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni (che ha autonomia regolarmente ed è adeguatamente normato anche ai fini della piena attuazione del contraddittorio) è coesistente al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all'incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa, e non costituisce lacuna normativa colmabile con l'applicazione dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, che fissa il termine entro cui deve essere concluso il procedimento amministrativo.

Il termine di quindici giorni dal deposito previsto per la notifica della copia integrale della decisione da parte del C.d.O. all'interessato e al p.m. non ha natura perentoria e, pertanto, la sua inosservanza non determina la nullità del provvedimento adottato.

Coerentemente a quanto stabilito dall'art. 38, R.D.L. n. 1578/1933, il primo comma dell'art. 5 c.d.f. prescrive che l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. Il rispetto di questi valori, pertanto, deve necessariamente costituire lo stile di vita dell'avvocato non solo nell'esercizio della professione ma anche in ogni altra sua manifestazione non riservatamente privata.

Ai fini della imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l'atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.

L'art. 24 c.d.f. richiama il generale dovere di collaborazione con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza posto a carico di ogni professionista che si concretizza necessariamente nell'adozione di un atteggiamento leale, corretto e di disponibilità. L'ingiustificato rifiuto delle comunicazioni spedite dal Consiglio dell'Ordine nonché il mancato ritiro della corrispondenza, violano, pertanto, il precetto deontologico in esame, in quanto integrano un comportamento con finalità che appaiono diametralmente opposte a quelle che la norma mira a tutelare: il comportamento appare diretto, cioè, a ostacolare o quantomeno a rendere maggiormente gravosa, con costi e oneri aggiuntivi, l'attività istituzionale che i Consiglieri dell'Ordine sono chiamati a svolgere nell'interesse di tutti gli iscritti e della collettività. È a valori di solidarietà e collaborazione che deve essere ispirata la condotta dell'avvocato nei confronti del proprio Consiglio e per aversi ciò non può prescindere da un leale rapporto di scambio di informazioni. Non è invece tale lo sterile e preconcepito atteggiamento di chiusura al confronto. Il Consiglio dell'Ordine è, infatti, espressione di tutti gli iscritti del Foro e si trova a svolgere attività istituzionali che presuppongono la partecipazione e la condivisione in ambo le direzioni, da e verso gli iscritti. Il rifiuto delle comunicazioni, lungi dall'essere collaborativo, è espressione della volontà di ostacolare la legittima attività del Consiglio e dei colleghi che vi operano.

12 dicembre 2013, n. 201 - Pres. ALPA - Rel. BROCCARDO - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. O.P.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Lucca del 3 novembre 2010)

164. Procedimento disciplinare - Procedimento penale - Rapporti tra procedimento disciplinare e penale - Contestuale pendenza di procedimento disciplinare e penale per gli stessi fatti - Sospensione del procedimento disciplinare - Discrezione CNF - Procedimento davanti al C.d.O. - Natura amministrativa - Composizione collegio giudicante - Immutabilità - Contestazione disciplinare - Contenuto - Fonti di prova e norme deontologiche violate - Specificazione - Necessità - Esclusione - Chiara contestazione dei fatti addebitati - Sufficienza - Omessa audizione dei testi - Validi-

tà della decisione - Valutazione prove - Principio libero convincimento del giudice.

In caso di pendenza di un procedimento penale, anche se da ritenersi coincidenti i due fatti oggetto rispettivamente del procedimento penale e di quello disciplinare, è discrezione del Consiglio Nazionale Forense valutare i presupposti per la sospensione del procedimento incardinato presso lo stesso. Infatti, si ritiene che, nel caso in cui si rinvenivano sufficienti elementi di valutazione, il CNF possa proseguire il giudizio disciplinare.

I consigli territoriali, anche quando operano in materia disciplinare esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali. I consigli locali, infatti, svolgono i loro compiti nei confronti dei professionisti che formano l'ordine forense, quindi all'interno del gruppo che essi costituiscono per la tutela della classe professionale. Tale funzione è, pertanto, manifestazione di un potere amministrativo attribuito dalla legge per l'attuazione del rapporto che si instaura con l'appartenenza all'ordine, il quale stabilisce comportamenti conformi ai fini che si intende perseguire.

Costituisce pacifico principio quello secondo cui il procedimento dinanzi al Consiglio dell'Ordine ha natura amministrativa e ad esso non si applica il criterio della immodificabilità della composizione del Collegio, purché sia rispettato il quorum minimo deliberativo.

La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all'indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede altresì né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione può ben ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività.

Non determina nullità della decisione l'omessa audizione dei testi indicati quando risulti che il consiglio abbia ritenuto le testimonianze insufficienti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

Conformemente al principio del libero convincimento del giudice, che va ritenuto applicabile al procedimento disciplinare davanti al C.d.O., il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, sicché deve ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la sua decisione sui riferimenti dei redattori dell'esposto che

ebbe a dare origine al procedimento, specie laddove essi siano pienamente coerenti con le risultanze documentali acquisite al procedimento.

12 dicembre 2013, n. 202 - Pres. ALPA - Rel. FLORIO - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. S.F.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Roma del 29 settembre 2011)

165. Procedimento disciplinare - Rapporti con il processo civile - Pregiudizialità - Esclusione.

Atteso il principio di autonomia del processo disciplinare, non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento disciplinare stesso e l'eventuale giudizio civile vertente tra esponente ed incolpato, in quanto i due procedimenti perseguono diverse finalità, essendo l'uno diretto ad accertare nella condotta dell'iscritto la violazione di regole deontologiche e l'altro la sussistenza di obbligazioni tra le parti.

12 dicembre 2013, n. 203 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. MERLI - P.M. APICE (conf.) - avv. E.P.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Varese del 19 giugno 2012)

166. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.d.O. - Istanza di accesso agli atti formulata dall'esponente - Diniego - Impugnazione - Inammissibilità.

Deve ritenersi inammissibile, in quanto proposto avverso una deliberazione che sfugge alla competenza del CNF, il ricorso proposto dall'esponente avverso la delibera con cui il Consiglio dell'Ordine disponga di non autorizzare il ricorrente all'accesso agli atti di un procedimento disciplinare, differendone l'esame al termine dell'istruttoria. Gli atti impugnabili avanti il CNF sono previsti in modo tassativo e riguardano, oltre alle decisioni che concludono un procedimento disciplinare, la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica forense, le elezioni dei Consigli dell'Ordine, i conflitti di competenza.

12 dicembre 2013, n. 205 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. BAFFA - P.M. FEDALI (conf.) - avv. P.S.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la delibera C.d.O. di Roma del 20 ottobre 2011)

167. Procedimento disciplinare - Rapporti con il processo civile - Pregiudizialità - Esclusione - Esercizio azione disciplinare - Mancanza esposto di terzi - Irrilevanza. Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Trattenimento somme a compensazione onorari - Illecito deontologico.

Atteso il principio di autonomia del processo disciplinare, non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento disciplinare stesso e l'eventuale giudizio civile vertente tra esponente ed incolpato, in quanto i due procedimenti perseguono diverse finalità, essendo l'uno diretto ad accertare nella condotta dell'iscritto la violazione di regole deontologiche e l'altro la sussistenza di obbligazioni tra le parti.

L'esercizio dell'azione disciplinare non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell'illecito deontologico, atteso che il COA ai sensi dell'art. 38, comma 3, L.P. può deliberare l'apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della semplice conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di mera informazione, a nulla rilevando ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare, la mancanza di un esposto o della segnalazione da parte di terzi.

Il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente e giustifichi tale comportamento dichiarando di averle trattenute a titolo di compenso professionale, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo della dignità e del decoro dell'intera classe forense.

12 dicembre 2013, n. 206 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. MASCHERIN - P.M. IANNELLI (conf.) - avv. M.R.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Palermo del 23 settembre 2010)

168. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.d.O. - Delibera che dispone l'apertura del procedimento - Impugnazione - Inammissibilità - Delibera che dispone l'apertura del procedimento - Natura di "decisione" ex art. 50, R.D.L. n. 1578/1933 - Esclusione - Natura amministrativa del procedimento - Conseguenze - Regime dei

vizi - Esigenze buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. - Applicabilità - Principi del giusto processo ex art. 111 Cost. - Esclusione - Delibera che dispone l'apertura del procedimento - Impugnazione - Inammissibilità - Sindacato del CNF - Limiti.

Va ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera con cui il C.d.O. disponga l'apertura del procedimento disciplinare. Attesa, infatti, la collocazione della norma di cui all'art. 50 L.P., posta al termine del capitolo IV intitolato alla disciplina degli avvocati dopo le norme che stabiliscono la competenza, indicano le sanzioni disciplinari applicabili e stabiliscono le modalità di svolgimento dell'istruttoria, non pare dubbio che il legislatore, con il termine "decisione", abbia inteso definire il provvedimento decisivo conclusivo del procedimento disciplinare che si svolge nei confronti degli avvocati, e non anche - secondo la non condivisibile lettura costituzionalmente orientata proposta dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29294/2008 - gli atti con cui è disposta l'apertura del procedimento disciplinare, atti rispetto ai quali l'ordinamento professionale prevede unicamente che sia data comunicazione all'incolpato dell'enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento è stato iniziato, con citazione a comparire davanti al Consiglio procedente e con assegnazione al professionista di un termine per le sue discolpe.

Il procedimento disciplinare di natura amministrativa assolve una funzione sanzionatoria correlata ad interessi pubblici ed il C.d.O., nell'esercizio della funzione disciplinare, adempie ad una pubblica funzione. Ne consegue che la norma costituzionale ai cui parametri va riferito il procedimento disciplinare è non già quella di cui all'art. 111 Cost. con i correlativi ivi enunciati principi del giusto processo (pertinenti alla sola attività giurisdizionale), ma piuttosto quella di cui all'art. 97, comma 1, Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Con il rilievo che non risponde certo a siffatte esigenze il sindacato sulle iniziative disciplinari dei C.d.O. esercitato prima che il procedimento abbia avuto la sua conclusione, prestandosi per tal via a favorire non già e non tanto il corretto esercizio del potere disciplinare, quanto piuttosto la possibilità, in tal modo concessa a chi vi sia assoggettato, di allontanare il più possibile la sanzione e di rallentare - se non di impedire - l'esercizio della funzione disciplinare.

Con l'impugnazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare non possono essere dedotti motivi attinenti al merito della vicenda disciplinare, ovvero concernenti la fondatezza del-

l'incolpazione e tutti quelli che direttamente o indirettamente si colleghino a questo tema, il potere del Consiglio Nazionale Forense essendo limitato ad un controllo estrinseco di mera legalità formale in ordine all'esistenza di tutti i presupposti formali per la relativa adozione.

12 dicembre 2013, n. 207 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. DEL PAGGIO - P.M. APICE (conf.) - avv. G.S.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la delibera C.d.O. di Torino del 11 giugno 2012)

169. Procedimento disciplinare - Composizione collegio giudicante - Principio immodificabilità del giudice - Applicabilità - Esclusione - Assoluzione per mancanza di infrazione disciplinare - Ricorso al CNF del professionista - Inammissibilità per mancanza d'interesse - Assoluzione per mancanza di infrazione disciplinare - Ricorso al CNF del professionista - Inammissibilità per mancanza d'interesse.

Norme deontologiche - Doveri di correttezza e probità - Rapporti con la parte assistita - Attività senza mandato - Richiesta di somme a titolo di compenso - Illecito deontologico.

Il procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O. ha natura amministrativa sicché ad esso non si applica il principio della immodificabilità del giudice, essendo sufficiente soltanto che venga rispettato il quorum previsto dalla L.P. per la validità delle deliberazioni (art. 43, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37). Va conseguentemente esclusa la nullità dell'impugnato provvedimento allorquando, come nella specie, da un esame dei verbali delle sedute consiliari risulti che il COA abbia sempre rispettato il quorum previsto dalla legge.

È inammissibile, per mancanza d'interesse, il ricorso al CNF contro un provvedimento del C.d.O. con cui sia stato dichiarato che non esistono elementi tali da configurare una ipotesi di infrazione disciplinare. Infatti, l'interesse ad impugnare una sentenza o un capo di questa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l'impugnazione è inammissibile.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che intenti causa per il pagamento delle proprie competen-

ze, nel cui giudizio venga peraltro dimostrata l'assoluta mancanza di un mandato professionale asseritamente conferito.

12 dicembre 2013, n. 209 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. PISANO - P.M. VELARDI (diff.) - avv. M.M.D.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Milano del 15 marzo 2010)

170. Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Composizione del collegio giudicante. Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Assunzione incarico - Prestazione professionale finalizzata ad operazioni illecite - Accertamento - Limiti.

Costituisce ius receptum il principio per il quale, in considerazione della natura tipicamente amministrativa del procedimento disciplinare avanti al Consiglio territoriale, non opera la garanzia dell'invariabilità del collegio giudicante, tipicamente propria dei procedimenti giurisdizionali. Avanti al Consiglio dell'Ordine, avuto riguardo alla sua natura ontologicamente funzionale, trova assorbente applicazione il requisito del quorum, ancorché esso sia costituito in concreto con la partecipazione alla fase deliberativa di alcuni dei componenti che abbiano partecipato preordinate fasi istruttorie.

Ancorché sia ben possibile che l'avvocato, nella quotidiana dinamica professionale, venga chiamato a pronunziarsi su fattispecie controverse e, talvolta, poste al confine della legalità, esercita correttamente la propria attività il professionista che denunci al cliente quei limiti, che segnali i rischi del loro correlativo superamento e che disincentivi tale eventualità. Ne consegue, pertanto, che il professionista deve rifiutare la prestazione professionale richiesta, laddove, dagli elementi conosciuti, possa fondatamente desumere che la stessa possa esser finalizzata ad operazioni illecite (art. 36 c.d.f.).

12 dicembre 2013, n. 210 - Pres. f.f. MORLINO - Rel. BORSACCHI - P.M. DESTRO (diff.) - avv. V.C.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Piacenza del 29 novembre 2011)

171. Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Natura amministrativa - Esponente - Estraneità al procedimento - Omessa audizione - Irrilevanza - Fase preliminare - Audizione dell'incolpato - Art. 182-185

c.p.p. - Necessità - Sussiste - Mancata convocazione dell'interessata anteriore all'apertura del dibattimento - Nullità - Esclusione.

La funzione disciplinare esercitata dal C.d.O. è manifestazione di un potere amministrativo, attribuito dalla legge per l'attuazione di un rapporto che si istaura con l'appartenenza a quel medesimo ordine dal quale sono legittimamente stabiliti i criteri di conformità o meno dei comportamenti tenuti dai propri iscritti, rispetto ai fini che il gruppo intende perseguire per la più diretta ed immediata protezione degli stessi. Ne consegue che l'esponente non è parte del procedimento disciplinare.

L'audizione dell'esponente inaudita altera parte nella fase preliminare che si svolge dinanzi al C.d.O. non inficia la decisione del COA e resta assoggettata ai principi enunciati dagli artt. 182-185 c.p.p. (nel testo fissato dall'art. 6, Legge n. 534/1977), ritenendosi, in definitiva, sanata ove non dedotta prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento.

La mancata convocazione dell'interessata a chiarimento prima dell'apertura del procedimento disciplinare non rileva ai fini della nullità del procedimento e del relativo provvedimento disciplinare, attenendo il fatto ad una fase preliminare dell'attività del Consiglio anteriore all'apertura del procedimento amministrativo, alla quale non sono applicabili le garanzie procedurali previste per la fase successiva.

Va accolto il ricorso avverso la decisione disciplinare del C.d.O. allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta.

20 dicembre 2013, n. 211 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. MASCHERIN - P.M. DESTRO (conf.) - avv. F.P.S.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Bari del 27 ottobre 2010)

172. Procedimento disciplinare - Svolgimento del processo senza l'assistenza del difensore - Legittimità - Violazione del diritto di difesa - Non sussiste - Ricorso al CNF - Consumazione del diritto di impugnazione - Successiva memoria illustrativa - Formulazione di motivi aggiunti o proposizione di nuovo ricorso - Esclusione.

Norme deontologiche - Rapporti con i colleghi - Doveri di lealtà e colleganza - Uso di espressioni offensive negli atti

di causa - Reciprocità delle offese - Illecito deontologico - Esimente provocazione - Irrilevanza - Principi generali - Vita privata - Rilevanza disciplinare - Dovere di probità e decoro - Rapporti con la magistratura - Rapporti con i colleghi - Rapporti con i clienti - Spendita della qualità di ex Magistrato - Illecito deontologico.

È legittimo lo svolgimento del procedimento disciplinare senza l'assistenza del difensore, qualora il C.d.O., mediante la tempestiva comunicazione all'incolpato dell'apertura del procedimento disciplinare e della data di svolgimento del predetto giudizio, abbia reso possibile l'esercizio del diritto di difesa.

Secondo un principio di diritto di carattere generale - che trova applicazione anche nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, retto dai principi del codice di procedura civile - la proposizione del ricorso determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell'atto di impugnazione.

L'utilizzo di espressioni oggettivamente offensive verso il collega avversario non può essere giustificata dalla reazione ad una eventuale aggressione processuale ricevuta, atteso che l'esimente di cui all'art. 599 c.p. (ritorsione e provocazione) non trova applicazione in materia deontologica.

Sono rilevanti sul piano disciplinare anche le condotte che, benché realizzate nella dimensione privata e non propriamente nell'espletamento dell'attività forense, siano idonee a ledere i valori di dignità e decoro della professione e della classe forense presidiati dalla norma (nella specie il CNF ha ritenuto configurarsi come indubbia la lesione di detto principio, stante il contenuto altamente greve ed indecoroso, sprezzantemente offensivo, delle espressioni utilizzate, quantunque le si ritenesse pronunciate dall'incolpato nella sua veste non di difensore di se stesso, ma di parte di un giudizio di separazione).

La spendita da parte di un avvocato nel concreto esercizio dell'attività professionale della qualità di ex Magistrato è evidentemente funzionale (a prescindere, poi, dal conseguimento dell'intento voluto) ad esaltare subdolamente la propria autorevolezza ed il proprio prestigio nonché la propria competenza, tanto agli occhi dei colleghi che della clientela, quanto degli stessi Giudici, nei cui confronti anzi l'uso del titolo già posseduto può assumere valore anche di una

sorta di tentativo di condizionamento psicologico, sicché essa va senz'altro censurata sul piano della correttezza e della lealtà.

28 dicembre 2013, n. 213 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. BAFFA - P.M. IAN-
NELLI (diff.) - avv. N.P.

(Accoglie parz. il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Velletri del 7 febbraio
2007)

173. Procedimento disciplinare - Rinuncia esposto o risoluzione bonaria - Effetto estintivo o interruttivo - Insussistenza - Valutazione prove - Principio libero convincimento del giudice.

Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - art. 44 c.d.f. - Contenuto - Gestione di somme - Indebito trattenimento - Esistenza di un credito nei confronti del cliente - Irrilevanza - Illecito - Sussistenza.

La rinuncia all'esposto da parte del soggetto esponente non produce alcun effetto, non condizionando né implicando l'estinzione o l'interruzione del procedimento, in quanto l'azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti.

Conformemente al principio del libero convincimento del giudice, che va ritenuto applicabile al procedimento disciplinare davanti al C.d.O., il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove addotte, sicché deve ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la sua decisione sui riferimenti dei redattori dell'esposto che ebbe a dare origine al procedimento, specie laddove essi siano pienamente coerenti con le risultanze documentali acquisite al procedimento.

Ora, l'art. 44 c.d.f. prevede la possibilità che il professionista trattenga le somme ricevute nella parte riguardante le somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti ed onorari; il canone deontologico faculta a trattenere la somma ricevuta, a titolo di pagamento degli onorari, "quando vi sia il consenso della parte assistita" e a maggior ragione tale possibilità è riconoscibile in presenza di un accordo tra cliente e l'avvocato, il cui carattere bilaterale rende il patto ancor più legittimante la ritenzione degli importi. Deve ritenersi pertanto idonea ad integrare illecito disciplinare la condotta dell'avvocato che, in assenza di espressa autorizzazione del cliente, trattenga le somme consegnategli ad altro fine in pretesa compensazione di crediti professionali mai fatturati e neppure mai specificati in una parcella. La responsabilità del professionista trova causa nella

semplice "mala gestio" del denaro affidatogli, risiedendo il disvalore della condotta nella semplice distrazione delle somme rispetto allo scopo originario per cui erano state consegnate.

30 dicembre 2013, n. 214 - Pres. ALPA - Rel. FLORIO - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. M.T.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Sassari dell'11 marzo 2010)

174. Procedimento disciplinare - Ricorso al CNF - Natura del giudizio di appello - *Revisio prioris instantiae* - Mancata specificazione dei motivi di impugnazione - Inammissibilità - Prova - Dichiarazioni dell'esponente - Valutazione - Valore di prova certa - Riscontro - Sussistenza - Prova documentale - Conformità - Completezza dell'istruttoria - Sussistenza.

Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Art. 51 c.d.f. - Difesa di parti in conflitto di interessi - Contenuto - Divieto di utilizzazione delle notizie acquisite - Circostanza ulteriore - Autorizzazione della parte interessata - Rilevanza.

Secondo consolidata giurisprudenza, il giudizio di appello non è un iudicium novum ma una revisio prioris instantiae, per cui la cognizione del giudice resta ivi circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso l'enunciazione di specifici motivi. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a muovere generiche censure all'impugnata decisione del COA locale, dovendo invece esporre le ragioni volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la stessa.

In tal senso, inoltre, si ritiene configurata l'ipotesi in cui le dichiarazioni dell'esponente non possono da sole erigersi a piena prova dei fatti denunciati, quando le stesse non trovino conforto in una serie di elementi probatori tramite i quali risalire con certezza allo svolgimento dei fatti medesimi. E tali ulteriori elementi probatori non possono se non ritenersi proprio gli elementi documentali prodotti in giudizio. Invero, per costante orientamento della giurisprudenza, la prova dell'addebito non può dirsi raggiunta solo quando l'unico elemento di accusa sia costituito dalla parola interessata dal cliente, in contrasto con documenti o con testimonianze, ovvero quando le dichiarazioni dell'esponente non trovino conforto in una serie di elementi probatori tramite i quali risalire con certezza alla ricostruzione dei fatti.

Il divieto di utilizzazione delle notizie acquisite in ragione del mandato conferito costituisce una circostanza ulteriore rispetto al divieto

di assunzione di incarichi contro un ex cliente nel biennio della cessazione dell'incarico, onde, conclusivamente, l'avvocato non può mai utilizzare notizie acquisite nell'ambito dell'espletamento dell'incarico esaurito. Il rigido tenore della predetta norma può indubbiamente ritenersi superato allorché il soggetto - alla cui tutela la norma è in parte orientata - autorizzando espressamente il professionista a non tener conto del divieto, lo libera dal vincolo deontologico impostogli dal precetto (nella specie, il CNF non ha ravvisato tuttavia una tale esimente poiché è proprio la parte interessata a lamentare l'utilizzo, da parte dell'incolpato, di informazioni personali attinenti alla propria condizione reddituale e lavorativa da lui confidate all'epoca dell'incarico professionale per il divorzio).

30 dicembre 2013, n. 215 - Pres. ALPA - Rel. FLORIO - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. F.N.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Casale Monferrato del 11 novembre 2009)

175. Procedimento disciplinare - Ricorso al CNF - Specificità dei motivi - Necessità.

La specificità dei motivi del gravame, necessaria ai fini dell'ammissibilità del ricorso, richiede l'indicazione chiara ed inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l'identificazione esatta dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l'impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione.

30 dicembre 2013, n. 216 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. BORSACCHI - P.M. APICE (conf.) - avv. C.G.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Verona del 27 agosto 2012)

176. Procedimento disciplinare - Sospensione cautelare - Discrezionalità COA - Sindacato CNF - Limiti - Sospensione cautelare - Presupposti.

La decisione con cui il COA delibera l'applicazione della misura cautelare ad un professionista per il solo fatto che sia stato divulgato a mezzo stampa l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei suoi confronti in ragione della gravità dei reati contestati, deve rite-

nersi immune da quei vizi di eccesso di potere e violazione di legge, che soli possono essere dedotti innanzi al CNF, al quale, per costante giurisprudenza, è precluso ogni esame sul merito e sull'opportunità della delibera.

È legittimo il provvedimento di sospensione cautelare adottato dal COA quando gli elementi posti alla base si fondano su condotte ed eventi che risultano dagli atti del procedimento penale che hanno comportato il rinvio a giudizio di un iscritto all'albo e che presentano rilevante gravità sotto il profilo della tutela del prestigio dell'Ordine e della funzione sociale della professione, che richiede condotte ineccepibili sotto il profilo dell'etica professionale per l'affidabilità dei cittadini e della collettività negli appartenenti all'Ordine Forense (nella specie, il CNF ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione forense, adottato dal COA conseguentemente al rinvio a giudizio per reati sessuali avvenuti nello svolgimento di un incarico professionale in danno della cliente).

30 dicembre 2013, n. 217 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. MARIANI MARINI - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. M.A.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Milano del 19 aprile 2012)

177. Procedimento disciplinare - Art. 38 l.p.f. - Competenza a procedere disciplinarmente - Competenza del C.d.O. che ha la custodia dell'albo - Competenza del C.d.O. in cui si sia compiuto il fatto deontologicamente rilevante - Mancanza adeguata motivazione - Nullità - Esclusione - Responsabilità disciplinare - Assenza di dolo - Buona fede - Irrilevanza.

Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Inadempimento al mandato - Mancata informazione - Illecito deontologico - Sussiste - Illecito disciplinare - Elemento soggettivo - Conoscenza giuridica - Conseguenze della condotta - Bilanciamento gravità violazioni e concorrenti criteri di valutazione - Ammissibilità - Sanzione - Misura.

A norma dell'art. 38 l.p.f. la competenza disciplinare spetta al COA che ha la custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto, e a quello nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto deontologicamente rilevante.

L'eventuale assenza o carenza della motivazione non è causativa della nullità della decisione, poiché è prerogativa del Consiglio Nazionale Forense, quale giudice di legittimità e di merito, e ai sensi

dell'art. 51, comma 3, R.D. n. 37/1934, integrare le motivazioni delle decisioni impugnate sulla scorta delle risultanze in atti. Infatti, il CNF può provvedere al completamento della motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

L'invocazione della buona fede da parte dell'incolpato non rileva perché, in linea generale, ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l'atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.

L'avvocato è, infatti, tenuto a dare notizie al cliente sullo svolgimento del mandato affidatogli, altrimenti pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del rapporto di fiducia che si deve instaurare tra il professionista ed il suo cliente e, nel complesso, lesivo del prestigio e del decoro dell'intera classe forense.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, per la configurabilità dell'illecito disciplinare è sufficiente il dolo generico, dal momento che il professionista, è in possesso delle necessarie conoscenze giuridiche per prevenire ed evitare, in presenza di vicende non dovute a caso fortuito o forza maggiore, le conseguenze del suo comportamento.

Ai fini del trattamento sanzionatorio della condotta contestata, il Consiglio territoriale è tenuto ad operare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, pure rilevanti, connessi all'età dell'incolpato ed all'assenza di precedenti disciplinari (nella specie, il CNF rigetta il ricorso e conferma la responsabilità dell'incolpato per avere omesso informazioni al proprio assistito e per aver adempiuto al proprio mandato professionale con ingiustificato ritardo, infliggendo la sanzione dell'avvertimento già comminata dal COA con il provvedimento impugnato).

30 dicembre 2013, n. 218 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. FLORIO - P.M. FEDELI (conf.) - avv. D.T.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Gorizia del 30 settembre 2010)

178. Procedimento disciplinare - Acquisizione di prove - Omesa audizione dei testi indicati - Validità della decisione. Norme deontologiche - Art. 20 c.d.f. - Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive - Procedimento

disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Potere di riesaminare le espressioni utilizzate - Sussiste.

Non determina nullità della decisione l'omessa audizione dei testi indicati quando risulti che il consiglio abbia ritenuto le testimonianze insufficienti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede istruttoria.

In tema di frasi sconvenienti o offensive, il giudice della disciplina, indipendentemente dalla valutazione che può fare il giudice del merito in ambito di responsabilità civile o penale circa il carattere offensivo o meno delle frasi usate dall'avvocato in scritti difensivi, ha completa libertà di effettuare pieno riesame delle espressioni utilizzate sotto il profilo deontologico, che tiene conto anche della condotta dell'incolpato nel suo complesso, nonché della potenzialità offensiva del comportamento del professionista in relazione alla sua ricaduta sul prestigio dell'intera classe forense.

30 dicembre 2013, n. 219 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. TACCHINI - P.M. DESTRO (conf.) - avv. B.A.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Firenze del 9 giugno 2010)

179. Procedimento disciplinare - Composizione collegio giudicante - Sostituzione relatore - Irrilevanza - Mancata specifica menzione addebiti - Violazione del diritto di difesa - Limiti - Valutazione prove - Principio libero convincimento del giudice - Prova testimoniale - Giudizio di veridicità delle affermazioni - Limiti - Doveri di verità - Indicazione medesimi testi in più procedimenti - Illecito deontologico - Non sussiste.

La sostituzione della persona fisica del relatore è ininfluenza sia che avvenga nella fase precedente a quella incardinata con la citazione per il giudizio disciplinare, attesa la sua autonomia rispetto alla seconda, sia che avvenga nella seconda fase, tenuto conto che, stante la natura amministrativa del procedimento innanzi al Consiglio territoriale, non trova applicazione il principio dell'immodificabilità dei membri del collegio giudicante.

Al fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato, necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all'organo

giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l'incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

Conformemente al principio del libero convincimento del giudice, che va ritenuto applicabile al procedimento disciplinare davanti al C.d.O., il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte.

Non essendo quella disciplinare la sede opportuna per valutare la veridicità delle affermazioni dei testi citati in udienza, non integra violazione del dovere di verità il comportamento del professionista che indica gli stessi testi in diversi procedimenti, indicatigli tra l'altro dalle parti assistite (nella specie, relativi a sinistri stradali).

30 dicembre 2013, n. 221 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. SICA - P.M. DESTRO (diff.) - avv. L.B.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Milano del 28 novembre 2011)

180. Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Valutazione prove - Principio libero convincimento del giudice.

Norme deontologiche - Difensore d'ufficio - Impedimento a partecipare alle attività processuali - Mancata comunicazione - Illecito disciplinare - Sussistenza - Illecito disciplinare - Imputabilità - Elemento soggettivo - Consapevolezza illegittimità condotta - Irrilevanza - Volontarietà dell'azione - Sufficienza.

Conformemente al principio del libero convincimento del giudice, che va ritenuto applicabile al procedimento disciplinare davanti al C.d.O., il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, sicché deve ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la sua decisione sui riferimenti dei redattori dell'esposto che ebbe a dare origine al procedimento, specie laddove essi siano pienamente coerenti con le risultanze documentali acquisite al procedimento.

L'art. 38 del vigente codice deontologico stabilisce che il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza e sollecitudine e, nel caso di impedimento alla partecipazione a singole attività processuali

è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione alla Autorità procedente, ovvero ad incaricare della difesa un collega.

Ai fini della imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l'atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.

30 dicembre 2013, n. 224 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. FLORIO - P.M. FEDLI (conf.) - avv. P.S.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Verona del 31 maggio 2010)

**181. Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O.
- Composizione del collegio giudicante - Prova testimoniale
- Valutazione - Poteri del C.d.O. - Discrezionalità.
Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita -
Accordi sulla definizione del compenso - Limiti.**

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati (COA) all'atto dell'adozione della decisione rispetto a quella della prima udienza in cui l'incolpato è stato sentito ed ha consegnato documentazione difensiva, in quanto in tale procedimento non si applica il principio dell'immutabilità del collegio giudicante.

In tema di valutazione delle deposizioni testimoniali nell'ambito del procedimento disciplinare dinanzi al Collegio territoriale, il Consiglio dell'Ordine, per principio consolidato, ha un ampio potere discrezionale sia sulla valutazione dell'ammissibilità di una prova orale sia sulla interpretazione della stessa e sulla valutazione di attendibilità dei testimoni.

Il nuovo testo dell'art. 45 c.d., sotto la rubrica "accordi sulla definizione del compenso", nel consentire all'avvocato ed al patrocinatore di determinare il compenso parametrandolo ai risultati perseguiti, lascia intatto il divieto di cui all'art. 1261 c.c., fermo restando che, nell'interesse del cliente, tali compensi debbono essere comunque sempre proporzionati all'attività svolta. Siffatta proporzione rimane l'essenza comportamentale richiesta all'avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del suo compenso.

30 dicembre 2013, n. 225 - Pres. f.f. MORLINO - Rel. BORSACCHI - P.M. DESTRO (conf.) - avv. M.M.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Monza del 11 gennaio 2012)

182. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Impugnazione - Ricorso al CNF - Presentazione del ricorso a mezzo posta - Spedizione entro il ventesimo giorno - Ricezione tardiva - Spedizione per raccomandata e non ex lege n. 53/1994 - Inammissibilità.

Ai sensi dell'art. 50, R.D.L. n. 1578/1933 e dell'art. 59, R.D.L. n. 37/1934, il ricorso che pervenga materialmente nella disponibilità del Consiglio territoriale dopo il decorso del ventesimo giorno dalla notifica della decisione impugnata deve ritenersi tardivo. L'azione di presentare materialmente il ricorso al COA entro il ventesimo giorno dalla notifica dell'atto impugnato non ha alternativa alcuna, sia che il ricorso venga spedito per posta, sia che venga consegnato direttamente.

30 dicembre 2013, n. 226 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. BORSACCHI - P.M. VELARDI (conf.) - avv. C.S.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Bolzano del 20 aprile 2006)

183. Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Omessa lettura dispositivo in udienza - Nullità - Esclusione - Immediatezza camera di consiglio - Esclusione. Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Divieto di conflitto di interessi - Art. 37 c.d.f. - Ratio - Fat-tispecie.

In difetto di espressa previsione, l'omessa lettura del dispositivo in udienza non determina la nullità né costituisce irrivalenza del procedimento, essendo le decisioni del C.d.O. pubblicate mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria. L'art. 51 del R.D. n. 37/1934 si limita a prescrivere che, chiusa la discussione, il Consiglio deliberi fuori della presenza dell'incolpato e del difensore, senza pertanto richiedere l'immediatezza della camera di consiglio, la quale ben può essere tenuta anche in data successiva.

Se è vero che l'art. 37 c.d.f. mira a prevenire che si determinino situazioni tali da ledere il prestigio della professione, mediante comportamenti che possano ingenerare secondo l'ad quod plerumque accidit, il serio e fondato convincimento, nell'ambito in cui il professionista opera, che la sua attività possa essere influenzata da interessi confliggenti, non può non convenirsi che l'essere il difensore di un imputato contemporaneamente il legale rappresentante dell'Ente coinvolto nel processo quale parte offesa, nonché il capo dell'Amministrazione che, nello specifico, dovrà determinarsi (non solo sull'oppor-

tunità o meno di costituirsi parte civile in quel processo, ma) sulla richiesta di concessione in sanatoria - dal cui rilascio o meno (che, pur di spettanza del Dirigente del Settore, è giuridicamente, ad ogni effetto, riferibile all'Ente come tale) dipende lo stesso esito del procedimento penale - integri, in concreto, l'ipotesi del "conflitto di interessi" sub specie della "interferenza" tra l'attività professionale e lo svolgimento dell'incarico di Sindaco.

30 dicembre 2013, n. 229 - Pres. ALPA - Rel. BAFFA - P.M. FEDELI (conf.) - avv. P.R.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Modica del 28 ottobre 2008)

184. Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Prova - Dichiarazioni dell'esponente - Valutazione - Valore di prova certa - Riscontro - Sussistenza - Decisione disciplinare - Motivazione - Inadeguatezza - Integrazione da parte del CNF - Legittimità - Praticante avvocato - Sanzione disciplinare della sospensione dalla pratica e dall'eventuale esercizio del patrocinio - Sospensione dell'avvocato dall'esercizio della professione - Identità - Ragioni - Conseguenze. Norme deontologiche - Principi generali - Doveri di decoro, probità, dignità, lealtà e correttezza - Praticanti avvocati - Ratio.

Il principio in ossequio al quale la versione dei fatti fornita dall'esponente può assumere valore di prova certa quando la stessa trovi riscontro con altri elementi obiettivi e documentali deve ritenersi correttamente applicato quando il Consiglio territoriale abbia sottoposto ad un congruo e motivato vaglio critico il contenuto dell'esposto, trovando con motivazione logica coerenza di riscontri nella documentazione prodotta ed acquisita, anche di provenienza dell'incolpato, e nelle stesse difese di quest'ultimo, tanto più laddove, come nella specie, l'incolpato ha sostanzialmente ammesso di aver tenuto un comportamento scorretto e si è scusato con la persona offesa.

La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell'Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie.

La sospensione prevista nei confronti del praticante avvocato non abilitato al patrocinio non è una sanzione diversa da quella prevista per gli avvocati, con la precisazione che durante il praticantato essa

trova applicazione come sospensione della pratica (come prevede l'art. 58 del R.D. n. 37/1934), e può essere scontata come sospensione dall'esercizio professionale se nel frattempo l'interessato è stato iscritto all'albo degli avvocati.

Il rispetto della dignità della persona, ora principio assoluto e inviolabile posto a base della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, impone ad ogni cittadino, ma in particolare agli avvocati e ai giovani che aspirano a diventarlo, una precisa responsabilità e un dovere specifico, come è enunciato nel Preambolo della stessa Carta. I doveri deontologici del praticante sanciti dal codice forense agli artt. 5 e 56 vanno pertanto interpretati alla luce di tale principio e costituiscono elementi centrali dell'identità dell'avvocato, che si caratterizza anche nei suoi riflessi nel rapporto con gli altri. Ed anche il prestigio e la dignità che l'avvocato deve esprimere nella sua condotta rappresentano doveri posti a tutela del suo ruolo di rilievo sociale, quale partecipe e concorrente allo svolgimento della funzione giurisdizionale, la cui violazione è suscettibile di riflettersi su quest'ultima. La violazione contestata ad un praticante avvocato che non sembra del tutto consapevole di tali doveri impone pertanto una valutazione certamente equilibrata, ma anche diretta a recuperare nello stesso il senso dei doveri che la legge gli impone già nel periodo del tirocinio e che sono destinati a riflettersi sul futuro svolgimento della professione, quando il giovane si troverà esposto a più rilevanti responsabilità verso gli altri e verso la società.

30 dicembre 2013, n. 230 - Pres. ALPA - Rel. MARIANI MARINI - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. L.S.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Taranto del 19 luglio 2012)

185. Procedimento disciplinare - Sanzioni disciplinari - Natura amministrativa - Applicazione principio retroattività legge più favorevole - Esclusione - Sospensione cautelare - Presupposti.

Norme deontologiche - Rapporti con i colleghi - Doveri di colleganza - Doveri di correttezza - Firma falsa del collega su atti processuali - Illecito deontologico - Sussiste.

Il principio della retroattività della norma più favorevole non può trovare ingresso nell'ambito del procedimento disciplinare ove i provvedimenti hanno natura amministrativa.

In tema di applicazione della misura cautelare, al fine di ritenere integrato il necessario presupposto del clamore suscitato dalle impu-

tazioni penali, in uno con la astratta gravità delle stesse, nel concetto di "allarme" deve ritenersi insita, con riferimento alla vicenda penale che giustifica l'adozione della cautela, una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione, non solo nello stretto ambiente professionale, di per sé dotato di ricettori adeguati e consapevoli, ma anche e soprattutto nell'ambito più vasto e generale dell'opinione pubblica, della società e della collettività, ovvero un quid pluris qualificato e significativo rispetto al semplice e mero accadimento penale ed alla gravità di quest'ultimo.

L'avvocato che apponga la firma falsa di un collega in due atti processuali e in una delega per la sostituzione in udienza, e quindi ad attività svolte a fini processuali nell'esercizio di funzioni di particolare rilievo nello svolgimento delle attività giurisdizionali pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di colleganza, correttezza e lealtà a cui ciascun professionista è tenuto.

13 gennaio 2014, n. 1 - Pres. f.f. BROCCARDO - Rel. MORLINO - P.M. CENICCOLA (diff.) - avv. P.L.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Venezia dell'1 luglio 2013)

186. Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Composizione del collegio giudicante - Prova testimoniale - Valutazione - Poteri del C.d.O. - Discrezionalità. Norme deontologiche - Richiesta onorario eccessivo - Violazione art. 43, c.d.f. - Illecito disciplinare - Sanzione - Misura.

Costituisce ius receptum il principio per il quale, in considerazione della natura tipicamente amministrativa del procedimento disciplinare avanti al Consiglio territoriale, non opera la garanzia dell'invariabilità del collegio giudicante, tipicamente propria dei procedimenti giurisdizionali. Avanti al Consiglio dell'Ordine, avuto riguardo alla sua natura ontologicamente funzionale, trova assorbente applicazione il requisito del quorum, ancorché esso sia costituito in concreto con la partecipazione alla fase deliberativa di alcuni dei componenti che abbiano partecipato preordinate fasi istruttorie.

In tema di procedimento disciplinare, la determinazione della sanzione non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti. Se è vero che in linea astratta i modelli previsti dal codice penale non possono essere specificamen-

te richiamati, certamente però nella determinazione della sanzione si deve tenere conto del concorso di più violazioni, ovvero della continuazione, ovvero ancora della plurioffensività della condotta, come pure vanno valutati i comportamenti processuali, le condotte antecedenti e successive alle violazioni, i precedenti disciplinari. In una parola la sanzione deve essere adeguata alla gravità dei fatti e tenere conto delle specifiche circostanze soggettive e oggettive che abbiano determinato o concorso a determinare l'infrazione (nella specie, il CNF ha rigettato il ricorso e confermato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, determinando la stessa nella misura di mesi dodici, in ragione della gravità e pluralità delle violazioni, nonché dei precedenti disciplinari).

In tema di valutazione delle deposizioni testimoniali nell'ambito del procedimento disciplinare dinanzi al Collegio territoriale, il Consiglio dell'Ordine, per principio consolidato, ha un ampio potere discrezionale sia sulla valutazione dell'ammissibilità di una prova orale sia sulla interpretazione della stessa e sulla valutazione di attendibilità dei testimoni.

L'avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all'attività documentata pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità.

19 febbraio 2014, n. 3 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. MORLINO - P.M. APICE (conf.) - avv. M.R.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Novara del 10 luglio 2012)

187. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Carenza o inadeguatezza della motivazione - Nullità - Esclusione - Azione disciplinare - Apertura d'ufficio del procedimento - Notizia dell'illecito disciplinare - Fonti della notizia - Irrelevanza.

Norme Deontologiche - Rapporti con la parte assistita e doveri verso il cliente - Dovere di informazione - Contenuto - Incidenza sul dovere di comportamento corretto.

L'eventuale carenza (e non assenza) della motivazione non fa discendere la nullità della decisione, essendo nelle prerogative del Consiglio Nazionale Forense, quale giudice del merito ed ai sensi dell'art. 51, comma 3, del r.d. n. 37/1934, integrare le motivazioni delle decisioni impugnate sulla scorta delle risultanze in atti.

È irrilevante ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare la provenienza della notizia o dell'eventuale esposto. Il consiglio dell'ordine degli avvocati ha infatti il potere - dovere di promuovere d'ufficio l'azione disciplinare allorquando venga a conoscenza di fatti lesivi dell'onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense, e l'esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell'illecito disciplinare.

L'avvocato è tenuto ad informare e a riscontrare, sia le richieste del cliente, che quelle dell'assistito, nel rispetto del più generale dovere di corretto comportamento.

19 febbraio 2014, n. 4 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. MORLINO - P.M. APICE (conf.) - avv. M.R.

(Rigetta il ricorso avverso la delibera C.d.O. di Novara del 13 dicembre 2011)

188. Procedimento disciplinare - Decisione C.d.O. - Istanza di revoca in autotutela - Rigetto - Impugnazione - Inammissibilità.

Alla facoltà di impulso pur spettante al professionista al fine di sollecitare il C.d.O. ad esercitare il potere di annullamento e revoca d'ufficio dei suoi provvedimenti non può tuttavia essere associato il correlativo diritto del richiedente di ottenere una nuova ed autonoma pronunzia su di una questione già precedentemente decisa, atteso che il provvedimento di rigetto emesso in tali ipotesi si traduce in un atto meramente confermativo del precedente, il quale, per costante indirizzo giurisprudenziale, è insuscettibile di autonoma impugnazione. Va pertanto rigettato, in quanto inammissibile, il ricorso proposto avverso la decisione con cui il C.d.O. abbia ritenuto di non dover riformare in autotutela il proprio precedente deliberato.

19 febbraio 2014, n. 5 - Pres. f.f. MORLINO - Rel. PIACCI - P.M. DESTRO (conf.) - avv. G.L.Z.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la delibera C.d.O. di Roma dell'1 dicembre 2011)

189. Procedimento disciplinare - Art. 38 l.p.f. - Competenza a procedere disciplinarmente - Competenza del C.d.O. che ha la custodia dell'albo - Decisione del C.d.O. - Omessa indicazione del *quorum* deliberativo e voti espressi - Irrilevanza - Validità della decisione - Prescrizione - Violazione deontologica di carattere omissivo - Condotta per-

manente o continuata - Decorrenza del termine - Cessazione della condotta - Decisione disciplinare - Motivazione - Inadeguatezza - Integrazione da parte del C.N.F. - Legittimità.

Norme deontologiche - Tariffe forensi - Richiesta onorario eccessivo - Violazione dei doveri di probità, dignità e decoro - Sussistenza.

A norma dell'art. 38 l.p.f. il COA, avendo la custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto, ha competenza a conoscere "quale giudice disciplinare" del comportamento dell'avvocato in ogni aspetto della sua vita di relazione, ancorché per fatti non attinenti all'attività professionale.

Non determina alcuna ipotesi di invalidità della decisione disciplinare l'omessa indicazione del quorum deliberativo e dei voti espressi non essendo tali indicazioni normativamente previste ai fini della validità del provvedimento.

Quando la violazione deontologica sia protratta nel tempo la decorrenza del termine per il computo della prescrizione prende data dalla cessazione della condotta sanzionabile disciplinarmente.

Il sindacato del Consiglio Nazionale Forense in sede di impugnazione può incentrarsi in una valutazione/rivisitazione complessa dei dati oggettivi posti a base del giudizio di colpevolezza per verificare la consistenza, la significatività e la logicità della motivazione così da consentire di correggere o completare le motivazioni della decisione di primo grado rimanendo che non rilievi le indicazioni di norme diverse dal codice deontologico se il fatto contestato resta immutato.

Viola in maniera irrimediabile il precetto dell'art. 43 c.d., oltre ad integrare latamente la violazione dei più generali principi sanciti dagli artt. 5, 6, 7 e 8 dello stesso codice, il professionista che richieda al cliente compensi eccessivi ed anche sproporzionati rispetto al mandato conferito, sia considerando le previsioni della tariffa forense sia la natura e l'entità delle prestazioni effettivamente svolte.

19 febbraio 2014, n. 6 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. PICCHIONI - P.M. APICE (conf.) - avv. F.S.R.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Catanzaro del 30 giugno 2011)

190. Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Fatti punibili in sede disciplinare - Fatti costituenti reato - Prescrizione - Decorrenza - Distinzione - Fatti che costituiscono reato - *Dies a quo* - Irrevocabilità sentenza penale - Modifica art. 653 c.p.p. - Irrilevanza - Prescrizione - Decorrenza - Azione disciplinare ex art. 44 l.p.f. - Natura obbligatoria - Fatti risalenti - Sussiste - Decisione del C.d.O. - Motivazione - Difetto di motivazione - Integrazione della decisione nel merito da parte del C.N.F. - Legittimità - Omessa indicazione delle norme deontologiche violate - Invalidità - Esclusione.

In tema di prescrizione dell'azione disciplinare disciplinata dall'art. 51, r.d.l. n. 1578/1933, l'ipotesi in cui il procedimento tragga origine da fatti punibili solo in sede disciplinare per la violazione di norme del Codice Deontologico va distinto dal caso in cui il procedimento - obbligatorio ai sensi dell'art. 44 l.p. - si svolga in relazione a fatti che costituiscano reato e per i quali sia stata promossa un'azione penale. Invero, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda esso non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale è irrevocabile, non rilevando il tempo trascorso dalla commissione del fatto all'instaurazione del processo penale. Tale disciplina, peraltro, non è mutata per effetto del nuovo testo dell'art. 653 c.p.p. sicché non può dichiararsi prescritta l'azione disciplinare obbligatoria ex art. 44 l.p.f., instaurata nel termine di cinque anni dalla decisione penale divenuta definitiva, a nulla rilevando l'eventualità che il fatto per cui si procede sia stato commesso precedentemente o che l'azione disciplinare sia stata iniziata e poi sospesa in attesa della decisione penale definitiva.

L'azione disciplinare prevista dall'art. 44 e collegata alla sentenza penale che non sia di proscioglimento, che ha come oggetto lo stesso fatto che ha costituito oggetto di imputazione, ha natura obbligatoria quanto alla sua instaurazione, e ciò in considerazione dello speciale "vulnus" che l'esposizione penale cagiona al prestigio dell'Ordine forense ed alla credibilità del professionista. Ne consegue che l'azione disciplinare può essere esercitata dal COA anche in relazione a fatti risalenti ad epoca anteriore all'iscrizione dell'avvocato al relativo albo professionale, allorché il "vulnus" che da tali fatti deriva sia ancora percepibile nel periodo di iscrizione, così fondando il potere disciplinare.

La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell'Ordine in quanto, attesa la na-

tura del CNF quale giudice di legittimità e di merito, l'eventuale inadeguatezza o incompletezza può trovare integrazione nella motivazione della decisione di secondo grado.

L'omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l'invalidità del procedimento disciplinare. Va esclusa la nullità della decisione con cui il COA ritenga che i fatti contestati integrino violazione di norme del codice deontologico non specificamente menzionate nel capo di incolpazione atteso che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all'indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede altresì la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, ben potendo ricollegarsi la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività; ne consegue che, al fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato, necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all'organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l'incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

20 febbraio 2014, n. 9 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. MERLI - P.M. DESTRO (conf.) - dott.ssa P.C.

(Rigetta il ricorso avverso la delibera C.d.O. di Pescara del 14 luglio 2011)

191. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Sanzione disciplinare e sanzione penale - Natura e presupposti - Rapporti tra procedimento penale e disciplinare - Sentenza penale irrevocabile di condanna - Accertamento dei fatti posti a base dell'incolpazione - Rilevanza - Indulto - Applicabilità in casi espressamente previsti dal legislatore - Necessità.

La sanzione disciplinare ha diversa natura rispetto a quella penale, in ragione del diverso disvalore attribuito alla condotta, delle diverse finalità della sanzione penale e di quella disciplinare, dei diversi meccanismi di valutazione attraverso cui giungere all'accertamento della responsabilità e dei procedimenti per l'irrogazione della sanzione.

Qualora i fatti posti a base dell'incolpazione siano stati definitivamente accertati in sede penale, la sentenza irrevocabile di condanna

ha in sede disciplinare efficacia di cosa giudicata ex art. 653 c.p.p. quanto alla loro materiale sussistenza, alla loro illiceità penale ed alla affermazione della loro commissione da parte dell'imputato, ancorché di essi il giudice disciplinare compia un'autonoma valutazione sulla base del materiale probatorio disponibile.

L'istituto, precipuo del diritto penale, può riguardare anche la responsabilità disciplinare ovvero deontologica, solo qualora il legislatore lo preveda espressamente, non essendo suscettibile di applicazione automatica

20 febbraio 2014, n. 10 - Pres. ALPA - Rel. SALAZAR - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. F.S.

(Rigetta l'istanza di indulto presentata all'esito del procedimento avverso la decisione C.d.O. di Potenza del 3 maggio 2011)

192. Procedimento disciplinare - Prescrizione - Violazione deontologica di carattere continuo - Termine quinquennale - Decorrenza.

Norme deontologiche - Obbligazioni assunte nei confronti di terzi - Inadempimento - Illecito deontologico - Sussistenza - Principi generali - Doveri di probità, dignità e decoro - Condotta nella vita privata e professionale - Rilevanza.

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto nel caso in cui questo integri una condotta istantanea che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere; ma, diversamente, nel caso in cui la violazione deontologica sia data da una condotta che si protrae nel tempo, il termine prescrizione decorre dalla data di cessazione della condotta medesima.

L'avvocato è tenuto a provvedere puntualmente all'adempimento delle obbligazioni che assume nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata del debito. Tale obbligo di natura deontologica oltre che giuridica mira a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista, ma ancor più sull'immagine della classe forense.

Il professionista che consapevolmente si sottrae ai propri impegni pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo dei doveri di probità, dignità e decoro fissati dall'art. 5

c.d.f., cogenti in ogni aspetto della vita professionale e privata dell'avvocato

21 febbraio 2014, n. 12 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. BROCCARDO - P.M. FEDELI (parz. diff.) - avv. E.F.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Roma del 9 novembre 2011)

193. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.d.O. - Pendenza procedimento penale - Sospensione - Cessazione motivi sospensione - Effetti - Previsione termine per la riassunzione - Esclusione - Rapporti tra procedimento penale e disciplinare - Valutazione della condotta illecita - Autonomia - Declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione - Irrilevanza - Omessa indicazione delle norme deontologiche violate - Invalidità - Esclusione - Decisione del C.d.O. - Corrispondenza tra contestazione e pronuncia disciplinare - Presupposti.

La sospensione del procedimento disciplinare per la pendenza di un procedimento penale non annulla l'attività procedimentale effettuata prima della sospensione ed il procedimento, una volta cessati i motivi di sospensione, ricomincia a decorrere dallo stato in cui versava prima del provvedimento di sospensione, senza soluzione di continuità. Nel procedimento disciplinare non è previsto alcun termine per la riassunzione del processo dopo che sia cessato il motivo della sospensione. Il procedimento disciplinare non può pertanto ritenersi estinto se lo stesso, sospeso in attesa della definizione del processo penale, sia stato ripreso oltre il termine di sei mesi dalla cessazione della causa che aveva determinato la sospensione.

Il giudice disciplinare può utilizzare a base del proprio convincimento anche esclusivamente le prove raccolte in un giudizio penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ferma restando l'autonomia della valutazione sulla rilevanza disciplinare del fatto (nella specie, il CNF ha ritenuto raggiunta la prova dell'illecito e ha precisato che il COA territoriale, contrariamente alle contestazioni sollevate dalla ricorrente, ha puntualmente ed esaustivamente motivato, sul piano della valutazione deontologica della condotta, i fatti, accertati in sede penale, traendone autonomo fondato convincimento della loro oggettiva gravità sul piano della lesione del prestigio dell'avvocato, della reputazione

professionale e della ricaduta negativa sull'immagine della classe forense, e pervenendo ad una determinazione decisionale indipendente e discrezionale).

L'omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l'invalidità del procedimento disciplinare.

In riferimento al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., applicabile anche ai procedimenti disciplinari, la violazione della necessaria correlazione tra addebito contestato e sentenza non sussiste quando l'incolpato, attraverso l'iter processuale, abbia avuto comunque conoscenza dell'addebito e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi.

21 febbraio 2014, n. 13 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. DE GIORGI - P.M. IANNELLI (conf.) - avv. L.C.

(Rigetta il ricorso avverso la deliberazione C.d.O. di Busto Arsizio del 3 luglio 2009)

194. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Impugnazione - Deposito del ricorso oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento - Inammissibilità - Rimessione in termini ex art. 184 c.p.c. - Applicabilità - Causa giustificativa - Non imputabilità - Carattere - Assolutezza.

Il ricorso presentato oltre il termine perentorio di giorni venti dalla data della notifica del provvedimento previsto dall'art. 50 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 va dichiarato inammissibile. I termini per l'impugnazione delle sentenze, invero, sono perentori, inquadrandosi nell'istituto generale della decadenza della proposizione di un atto dovuto e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge. L'attuale formulazione dell'art. 184 comma 2, c.p.c., attribuisce all'istituto della rimessione in termini una connotazione di carattere generale che, come tale, può trovare astrattamente applicazione anche nella fase di gravame dinanzi al CNF. Ai fini della applicazione dell'istituto della rimessione in termini deve poter ricorrere una causa giustificativa dovuta a caso fortuito o forza maggiore. Deve essere, quindi, esclusa la sussistenza di una tale eccezionale circostanza nella ipotesi in cui il ricorrente manchi di dimostrare di essere incorso nella decadenza per causa a lui non imputabile: a tal fine, il concetto di non imputabilità deve presentare il carattere dell'assolutezza, non essendo sufficiente la prova di una impossibilità relativa, quale potrebbe essere la sem-

plice difficoltà dell'adempimento o il ricorrere di un equivoco, evitabile con l'ordinaria diligenza.

21 febbraio 2014, n. 14 - Pres. f.f. MORLINO - Rel. DEL PAGGIO - P.M. DESTRO (conf.) - avv. A.Z.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Roma del 5 febbraio 2009)

195. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Impugnazione - Deposito del ricorso oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento - Inammissibilità - Rimessione in termini ex art. 184 c.p.c. - Applicabilità - Causa giustificativa - Non imputabilità - Carattere - Assolutezza.

Il ricorso presentato oltre il termine perentorio di giorni venti dalla data della notifica del provvedimento previsto dall'art. 50 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 va dichiarato inammissibile. I termini per l'impugnazione delle sentenze, invero, sono perentori, inquadrandosi nell'istituto generale della decadenza della proposizione di un atto dovuto e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge. L'attuale formulazione dell'art. 184 comma 2, c.p.c., attribuisce all'istituto della rimessione in termini una connotazione di carattere generale che, come tale, può trovare astrattamente applicazione anche nella fase di gravame dinanzi al CNF. Ai fini della applicazione dell'istituto della rimessione in termini deve poter ricorrere una causa giustificativa dovuta a caso fortuito o forza maggiore: deve essere, quindi, esclusa la sussistenza di una tale eccezionale circostanza nella ipotesi in cui il ricorrente manchi di dimostrare di essere incorso nella decadenza per causa a lui non imputabile. A tal fine, il concetto di non imputabilità deve presentare il carattere dell'assolutezza, non essendo sufficiente la prova di una impossibilità relativa, quale potrebbe essere la semplice difficoltà dell'adempimento o il ricorrere di un equivoco, evitabile con l'ordinaria diligenza (nella specie, alla stregua dei principi appena richiamati, il CNF ha ritenuto che, il certificato medico allegato al ricorso, attestante soltanto la generica diagnosi "Psicosi affettiva" e la prescrizione di terapia farmacologica, non è sufficiente in alcun modo ad integrare una rapporto di causalità tra lo stato morboso certificato e la impossibilità della tempestiva proposizione del ricorso o, quanto meno, la sussistenza di una causa di forza maggiore o di un caso fortuito).

21 febbraio 2014, n. 15 - Pres. f.f. MORLINO - Rel. DEL PAGGIO - P.M. DESTRO (conf.) - avv. A.Z.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la deliberazione C.d.O. di Roma del 23 luglio 2009)

196. Procedimento disciplinare - Ricorso al CNF - Ricorso proposto personalmente dall'inculpato ovvero sottoscritto da difensore non abilitato e non munito di procura speciale - Difetto di *jus postulandi* - Inammissibilità.

Il ricorso è ammissibile quando sia sottoscritto personalmente dall'inculpato munito di jus postulandi, ovvero sottoscritto da difensore iscritto nell'albo dei professionisti abilitati all'esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale. Deve invece considerarsi inammissibile il ricorso sottoscritto da difensori in difetto della preventiva procura rilasciata dal ricorrente. Il difetto dello jus postulandi determina l'inesistenza della procura e non un suo semplice vizio suscettibile di sanatoria, rendendo inammissibile il ricorso.

21 febbraio 2014, n. 16 - Pres. ALPA - Rel. FLORIO - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. A.S.

(Rigetta il ricorso avverso la delibera C.d.O. di Roma del 5 giugno 2012)

197. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.d.O. - Revoca - Sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento del provvedimento impugnato - Cessazione materia del contendere.

L'intervenuta revoca del provvedimento determina la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

21 febbraio 2014, n. 18 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. PISANO - P.M. DESTRO (conf.) - Proc. Gen. Rep.

(Dichiara l'inammissibilità del ricorso avverso la delibera C.d.O. di Palermo del 30 ottobre 2012)

198. Procedimento disciplinare - Ricorso al C.N.F. - Presentazione del ricorso oltre il termine - Inammissibilità.

È tardivo e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato oltre il termine previsto dalla legge.

18 marzo 2014, n. 21 - Pres. ALPA - Rel. VERMIGLIO - P.M. CENICCOLA (diff.) - avv. S.C.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Treviso del 17 dicembre 2012)

199. Procedimento disciplinare - Art. 38 l.p.f. - Competenza a procedere disciplinarmente - Competenza del C.d.O. che ha la custodia dell'albo - Competenza del C.d.O. in cui si sia compiuto il fatto deontologicamente rilevante - Delibera che dispone l'apertura del procedimento - Termine quindicinale ex art. 50, r.d.l. 1578/1933 - Natura - Termine ordinatorio - Violazione - Vizio procedurale - Non sussiste.

A norma dell'art. 38 l.p.f. la competenza disciplinare spetta al COA che ha la custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto, e a quello nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto deontologicamente rilevante.

Il termine di quindici giorni fissato dall'art. 50 r.d.l. n. 1578/1933, per il deposito e la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato.

18 marzo 2014, n. 22 - Pres. ALPA - Rel. BORSACCHI - P.M. CENICCOLA (diff.) - avv. F.S.F.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Cagliari del 9 giugno 2010)

200. Procedimento disciplinare - Competenza - Conflitto - Criterio della prevenzione - Prova testimoniale - Dichiarazioni dell'esponente - Insufficienza - Prova documentale - Conformità - Completezza dell'istruttoria - Sussistenza.

Ai sensi degli artt. 38 l.p.f. e 47 reg. att., la competenza è attribuita al Consiglio dell'Ordine che per primo abbia dato inizio al procedimento disciplinare; tale inizio è stabilito dalla data della comunicazione all'interessato e al P.M. dell'apertura del procedimento, con la formulazione del capo di incolpazione e del relativo addebito. Ne consegue che, la prevenzione, quale regola di soluzione del conflitto dettata

dal 2° comma del citato art. 38, può riguardare solo l'inizio effettivo del procedimento disciplinare, con la contestazione degli addebiti specifici e la relativa comunicazione, e non già una mera attività di apertura di un fascicolo o di istruttoria o la semplice richiesta di chiarimenti, non potendo intendersi l'attività prodromica istruttoria come inizio del procedimento.

L'attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente, ma altresì dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell'istruttoria.

21 febbraio 2014, n. 25 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. SICA - P.M. DESTRO (parz. conf.) - avv. G.M.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Tivoli del 23 aprile 2010)

201. Procedimento disciplinare - Decisione disciplinare - Motivazione - Inadeguatezza - Integrazione da parte del C.N.F. - Legittimità.

Norme deontologiche - Molteplicità di addebiti - Sanzione - Adeguatezza - Inadempimento del mandato ex art. 38 c.f. e obbligo di informazione ex art. 40 c.f. - Illecito deontologico - Fattispecie.

La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell'Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito per cui l'eventuale inadeguatezza, incompletezza ed addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado può trovare completamente nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

In ossequio al principio enunciato dall'art. 3 del codice deontologico forense, nei procedimenti disciplinari ciò che forma oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato, sia al fine di valutare la condotta in generale sia al fine di infliggere la sanzione più adeguata, che dovrà essere unica nell'ambito di uno stesso procedimento, ancorché molteplici siano state le condotte lesive poste in es-

sere; tale sanzione, invero, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, ma la valutazione della condotta complessiva dell'incolpato.

L'aver omesso l'adempimento del mandato e l'aver ciononostante fornito assicurazioni alla parte assistita non corrispondenti alla realtà integra la violazione di doveri essenziali dell'avvocato. L'avvocato che, pur continuando ad assicurare il cliente dell'avvenuta instaurazione del giudizio e dell'imminenza della sua positiva conclusione, e non vi abbia in realtà dato seguito, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il duplice profilo dell'art. 38 (inadempimento del mandato, sotto la specie del mancato compimento dell'atto iniziale, con rilevante e non scusabile trascuratezza degli interessi della parte assistita) e dell'art. 40 (obbligo d'informazione, sotto la specie della corretta comunicazione sullo svolgimento del mandato) del codice deontologico (nella specie, il CNF ha confermato la decisione del C.d.O. poiché l'attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata in quanto la valutazione disciplinare è avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente, ovvero anche di quelle di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma anche dell'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento che rappresentano certamente criterio logico giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell'istruttoria).

18 marzo 2014, n. 27 - Pres. ALPA - Rel. FLORIO - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. L.S.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Torino del 29 settembre 2011)

202. Procedimento disciplinare - Ricorso - Elementi essenziali - Esposizione dei fatti - Modalità - Inosservanza - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Patteggiamento - Inapplicabilità al procedimento disciplinare. Norme deontologiche - Illecito disciplinare - Sanzione - Misura - Inadempimento del mandato ex art. 38 c.f. e obbligo di informazione ex art. 40 c.f. - Illecito deontologico - Fattispecie.

L'esposizione dei fatti oggetto del procedimento, pur costituendo elemento essenziale ai fini della validità dell'atto d'impugnazione che consente di valutare la rilevanza dei motivi di diritto, può essere desunta dall'esame degli atti e dai riferimenti ai fatti oggetto

dell'incolpazione e posti a base della decisione. Nulla impedisce infatti al Consiglio Nazionale di prendere in esame, nella sua interezza, l'intera documentazione prodotta nel corso del procedimento. Se è vero che i motivi di impugnazione debbono essere specifici, ciò non vuol dire che sia essenziale, a tal fine, l'esposizione dettagliata dei fatti che hanno formato oggetto del precedente procedimento disciplinare di natura amministrativa, essendo sufficiente che quei fatti, nella misura in cui occorra prenderne conoscenza per valutare della legittimità del provvedimento impugnato, risultino acquisiti al giudizio per consentire al Consiglio Nazionale Forense di valutarli.

In tema di procedimento disciplinare la sanzione è determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati e non già per effetto di un computo matematico, né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, per i quali la pena per il reato più grave andrebbe aumentata per effetto della continuazione formale ritenuta, cosicché si dovrebbe determinare quantitativamente l'aumento operato sulla pena base per ogni violazione. Va pertanto escluso l'obbligo del C.d.O. di collegare le violazioni deontologiche a singole pene, dovendosi invece determinare la sanzione (e la sua misura) nel complesso idonea in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti, delle qualità e soprattutto del disvalore che gli stessi comportamenti determinano nella classe forense.

L'aver omesso l'adempimento del mandato e l'aver ciononostante fornito assicurazioni alla parte assistita non corrispondenti alla realtà integra la violazione di doveri essenziali dell'avvocato. L'avvocato che, pur continuando ad assicurare il cliente dell'avvenuta instaurazione del giudizio e dell'imminenza della sua positiva conclusione, e non vi abbia in realtà dato seguito, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il duplice profilo dell'art. 38 (inadempimento del mandato, sotto la specie del mancato compimento dell'atto iniziale, con rilevante e non scusabile trascuratezza degl'interessi della parte assistita) e dell'art. 40 (obbligo d'informazione, sotto la specie della corretta comunicazione sullo svolgimento del mandato) del codice deontologico.

L'istituto penalistico del patteggiamento è estraneo al procedimento disciplinare, in quanto quest'ultimo è regolato dalle norme procedurali civili, per la mancanza di qualsiasi previsione normativa e per l'impossibilità di qualsiasi applicazione analogica.

18 marzo 2014, n. 28 - Pres. ALPA - Rel. FLORIO - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. A.A.C.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Busto Arsizio del 16 marzo 2012)

203. Procedimento disciplinare - Ricorso al CNF - *Jus postulandi* - Necessità - Codice deontologico forense - Tassatività delle fattispecie disciplinarmente rilevanti - Non sussiste - Decisione disciplinare - Motivazione - Inadeguatezza - Integrazione da parte del C.N.F. - Legittimità. Tariffe forensi - Richiesta onorario superiore ai limiti tariffari - Ammissibilità - Condizioni. Norme deontologiche - Doveri di informazione - Preeterminazione dei costi - Proporzionalità e adeguatezza - Doveri di correttezza, dignità e decoro - Violazione - Illecito disciplinare - Elemento soggettivo - Conoscenza giuridica - Conseguenze della condotta.

Il ricorso al CNF è ammissibile qualora sia sottoscritto personalmente dall'incolpato munito di "jus postulandi", ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all'albo dei professionisti abilitati all'esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale. Ai sensi degli artt. 1,7 e 33 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e 60 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 cui la norma generale enunciata dall'art. 86 c.p.c. deve necessariamente correlarsi, lo svolgimento delle difese e l'assunzione del patrocinio innanzi al CNF non può ritenersi consentito a "tutti" potendo dette funzioni essere esercitate soltanto da colui al quale la legge professionale attribuisce il relativo potere, in relazione alle sue qualità personali che abbiano giustificato, in precedenza, l'iscrizione nell'albo. Solo eccezionalmente, il ricorso al Consiglio Nazionale può essere proposto dal professionista (non genericamente da un privato, non professionista perché non iscritto in alcun albo professionale) non iscritto nell'albo speciale, a condizione tuttavia, che egli sia iscritto nell'albo ordinario. In tal caso, il professionista può farsi assistere da avvocato iscritto nell'albo speciale (arg. Ex art. 60 R.D. n. 37 del 1934). Da ciò deve dedursi che deve ritenersi inammissibile il ricorso sottoscritto da colui che risulti sprovvisto in assoluto dello jus postulandi per non essere stato iscritto all'albo degli avvocati al tempo della proposizione del ricorso, non potendo per tale ragione difendersi personalmente innanzi al CNF.

Il Codice Deontologico non esaurisce nella sua formulazione tutte le possibili ipotesi di illecito deontologico, ben potendo venire in considerazione comportamenti non esemplificati nello stesso ma egualmente suscettibili di ledere i principi generali in esso espressi

(art. 60). Infatti i canoni in esso contenuti adempiono alla funzione di tipizzare, solo nella misura del possibile, comportamenti deontologicamente rilevanti desunti dall'esperienza di settore e dalla stessa giurisprudenza disciplinare, e sono comunque esplicitazioni delle regole generali, inidonei quindi ad esaurire la tipologia delle condotte punibili.

La richiesta di compensi superiori a quelli tariffari è ammissibile, quando trovi corrispondenza nella particolare natura dei fatti e nella complessità delle questioni giuridiche da affrontarsi. Deve infatti affermarsi che per l'avvocato è deontologicamente rilevante il fatto di pattuire, proporre, richiedere, pretendere un pagamento che non trovi corrispondenza nella particolare natura dei fatti e nell'attività svolta, e che non costituisca nemmeno un giusto premio per l'impegno profuso, magari in misura superiore a quanto previsto dalla tariffa ma sempre giustificato. Deve quindi trattarsi, in ogni ipotesi, sempre di un giusto compenso e non di una ingiusta locupletazione a danno del cliente.

L'avvocato ha l'obbligo di informazione nei confronti del cliente anche relativamente ai costi delle prestazioni ed è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità tra attività svolta e compensi pretesi, come risulta dagli art. 40 e 43 del cod. deontologico forense, oltre ai doveri di probità, lealtà e correttezza stabiliti in linea generale dagli articoli 5 e 6 stesso codice. Va infatti ricordato che le norme deontologiche, in considerazione del rilievo pubblicistico della professione forense, non costituiscono uno strumento di tutela privilegiata a favore dell'avvocato, ma sono invece essenzialmente dirette a garantire alla parte assistita anche la correttezza nella gestione del rapporto professionale. È fuor di dubbio che non si possa associare il concetto di manifesta sproporzione di cui alla norma deontologica asseritamente violata a quelli di vessatorietà o di esosità della pretesa, perché la norma suddetta impone semplicemente di non richiedere un compenso che sia di gran lunga superiore a quello previsto dalla tariffa forense per l'attività professionale prestata. Nella richiesta di un compenso sproporzionato od eccessivo, quest'ultimo può valutarsi come tale solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l'attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo quando sia stato quantificato l'importo ritenuto proporzionato, può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l'ammontare di quella ritenuta equa.

Per la configurabilità dell'illecito disciplinare è sufficiente il dolo generico, dal momento che il professionista, essendo in possesso delle necessarie conoscenze giuridiche per prevenire ed evitare, in presenza di vicende non dovute a caso fortuito o forza maggiore, le conseguenze del suo comportamento, ben può rappresentarsi le stesse conseguenze. Per integrare l'elemento psicologico è infatti sufficiente l'elemento della suite della condotta, inteso come volontà consapevole dell'atto che si compie.

La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell'Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito per cui l'eventuale inadeguatezza, incompletezza ed addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

18 marzo 2014, n. 29 - Pres. ALPA - Rel. FLORIO - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv.ti G.M. e U.M.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Brindisi del 28 settembre 2010)

204. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Impugnazione al CNF - Presentazione presso segreteria CNF - Inammissibilità del ricorso.

Il ricorso proposto al CNF va dichiarato inammissibile, qualora venga presentato direttamente presso la segreteria del CNF e non presso la segreteria del COA competente.

20 marzo 2014, n. 32 - Pres. ALPA - Rel. MORLINO - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. B.C.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Roma del 11 novembre 2010)

205. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.d.O. - Composizione collegio giudicante - Principio di immodificabilità - Applicabilità - Esclusione. Norme deontologiche - Doveri di libertà, indipendenza, lealtà e diligenza - Corretto esercizio della professione - Presupposti - Illecito disciplinare - Bilanciamento gravità

violazioni e concorrenti criteri di valutazione - Ammissibilità - Sanzione - Misura - Avvertimento.

Nel procedimento disciplinare dinnanzi al COA non trova applicazione il principio di immodificabilità del Collegio giudicante, poiché il Consiglio non svolge attività giurisdizionale, ma compie un'attività amministrativa per la quale vige solo il principio del rispetto del quorum previsto per la validità della deliberazione, mentre l'art. 473 c.p.c., richiamato dall'art. 63, comma 3, R.D. 37/1934 è riferito al solo procedimento giurisdizionale innanzi al C.N.F. Ne consegue che il mutamento del Collegio nel corso del procedimento celebrato dall'Ordine territoriale non integra l'invalidità della decisione assunta.

Il professionista è tenuto al rispetto della legge sostanziale o processuale per il fine della tutela del diritto del cliente, senza però derogare ai doveri di libertà, indipendenza, lealtà e diligenza che imprescindibilmente presiedono all'esercizio della professione. L'agire dell'Avvocato, dunque, per la funzione sociale della professione svolta, deve essere sempre improntato all'assoluta libertà e indipendenza, intesa nella duplice accezione "interna" ed "esterna".

L'Avvocato pur nel rispetto della diligenza professionale, non può e non deve mai essere "sottomesso" né alla volontà del proprio cliente, né alle proprie necessità personali, e deve perseguire sempre il fine della giustizia. Ciò non vuol dire che il professionista non deve tutelare in primo luogo gli interessi del proprio cliente con ogni mezzo mesogli a disposizione dall'ordinamento, ma più semplicemente che questa attività deve essere svolta sempre e comunque nel rispetto della legge. In altre parole mai l'Avvocato potrebbe consigliare o consentire al proprio assistito una condotta sostanziale o processuale contra legem, neanche laddove questa dovesse rivelarsi più favorevole allo stesso. Un diverso agire si rivelerebbe certamente contrario al giuramento prestato e ai canoni deontologici.

Ai fini del trattamento sanzionatorio della condotta contestata, il Consiglio territoriale è tenuto ad operare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione (nella specie, in ragione della molteplicità degli addebiti e degli elementi soggettivi relativi all'età professionale, dell'assenza di precedenti disciplinari, della condotta successivamente tenuta dal professionista e dal danno/vantaggio per l'assistito, tenendosi altresì conto delle sanzioni irrogate per fatti analoghi il CNF ha ritenuto di ridimensionare la sanzione inflitta, apparendo, conseguentemente, congrua la sanzione dell'avvertimento in luogo di quella della censura).

20 marzo 2014, n. 33 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. MORLINO - P.M. CENICCOLA (parz. conf.) - avv. A.T.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Oristano del 3 gennaio 2012)

206. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.d.O. - Composizione collegio giudicante - Principio di immodificabilità - Applicabilità - Esclusione. Norme deontologiche - Doveri di libertà, indipendenza, lealtà e diligenza - Corretto esercizio della professione - Presupposti - Illecito disciplinare - Sanzione - Misura.

Nel procedimento disciplinare dinanzi al COA non trova applicazione il principio di immodificabilità del Collegio giudicante, poiché il Consiglio non svolge attività giurisdizionale, ma compie un'attività amministrativa per la quale vige solo il principio del rispetto del quorum previsto per la validità della deliberazione, mentre l'art. 473 c.p.c., richiamato dall'art. 63, comma 3, R.D. 37/1934 è riferito al solo procedimento giurisdizionale innanzi al C.N.F. Ne consegue che il mutamento del Collegio nel corso del procedimento celebrato dall'Ordine territoriale non integra l'invalidità della decisione assunta.

Il professionista è tenuto al rispetto della legge sostanziale o processuale per il fine della tutela del diritto del cliente, senza però derogare ai doveri di libertà, indipendenza, lealtà e diligenza che imprescindibilmente presiedono all'esercizio della professione. L'agire dell'Avvocato, dunque, per la funzione sociale della professione svolta, deve essere sempre improntato all'assoluta libertà e indipendenza, intesa nella duplice accezione "interna" ed "esterna".

L'Avvocato pur nel rispetto della diligenza professionale, non può e non deve mai essere "sottomesso" né alla volontà del proprio cliente, né alle proprie necessità personali, e deve perseguire sempre il fine della giustizia. Ciò non vuol dire che il professionista non deve tutelare in primo luogo gli interessi del proprio cliente con ogni mezzo messi a disposizione dall'ordinamento, ma più semplicemente che questa attività deve essere svolta sempre e comunque nel rispetto della legge. In altre parole mai l'Avvocato potrebbe consigliare o consentire al proprio assistito una condotta sostanziale o processuale contra legem, neanche laddove questa dovesse rivelarsi più favorevole allo stesso. Un diverso agire si rivelerebbe certamente contrario al giuramento prestato e ai canoni deontologici.

In tema di procedimento disciplinare, la sanzione è determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati, e non già per effetto di un computo meramente matematico.

20 marzo 2014, n. 34 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. MORLINO - P.M. CENNICOLA (conf.) - avv. A.P.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Oristano del 3 gennaio 2012)

207. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.d.O. - Composizione collegio giudicante - Principio di immodificabilità - Applicabilità - Esclusione.

Norme deontologiche - Doveri di libertà, indipendenza, lealtà e diligenza - Corretto esercizio della professione - Presupposti.

Nel procedimento disciplinare dinanzi al COA non trova applicazione il principio di immodificabilità del Collegio giudicante, poiché il Consiglio non svolge attività giurisdizionale, ma compie un'attività amministrativa per la quale vige solo il principio del rispetto del quorum previsto per la validità della deliberazione, mentre l'art. 473 c.p.c., richiamato dall'art. 63, comma 3, R.D. 37/1934 è riferito al solo procedimento giurisdizionale innanzi al C.N.F. Ne consegue che il mutamento del Collegio nel corso del procedimento celebrato dall'Ordine territoriale non integra l'invalidità della decisione assunta.

Il professionista è tenuto al rispetto della legge sostanziale o processuale per il fine della tutela del diritto del cliente, senza però derogare ai doveri di libertà, indipendenza, lealtà e diligenza che imprescindibilmente presiedono all'esercizio della professione. L'agire dell'Avvocato, dunque, per la funzione sociale della professione svolta, deve essere sempre improntato all'assoluta libertà e indipendenza, intesa nella duplice accezione "interna" ed "esterna". L'Avvocato pur nel rispetto della diligenza professionale, non può e non deve mai essere "sottomesso" né alla volontà del proprio cliente, né alle proprie necessità personali, e deve perseguire sempre il fine della giustizia. Ciò non vuol dire che il professionista non deve tutelare in primo luogo gli interessi del proprio cliente con ogni mezzo messi a disposizione dall'ordinamento, ma più semplicemente che questa attività deve essere svolta sempre e comunque nel rispetto della legge. In altre parole mai l'Avvocato potrebbe consigliare o consentire al proprio assistito una condotta sostanziale o processuale contra legem, neanche laddove questa dovesse rivelarsi più favorevole allo stesso. Un diver-

so agire si rivelerebbe certamente contrario al giuramento prestato e ai canoni deontologici.

20 marzo 2014, n. 35 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. MORLINO - P.M. CENICCOLA (parz. conf.) - avv. G.S.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Oristano del 3 gennaio 2012)

208. Procedimento disciplinare - Atto iniziale - Diritto di difesa - Garanzia del contraddittorio - Sussiste - Prescrizione - Termine quinquennale - Decorrenza - Ipotesi di violazione deontologica consistente nelle omesse comunicazioni al cliente - Apertura procedimento - Comunicazione all'interessato - Termine ordinatorio - Omessa comunicazione al P.M. - Omessa partecipazione del P.M. - Irrilevanza.

Il procedimento disciplinare ha inizio con la delibera di apertura e con la relativa comunicazione all'interessato e al P.M. attraverso la enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento è stato iniziato. L'esistenza dell'avviso di apertura del procedimento disciplinare, oltre alla tempestiva citazione per il giudizio e alla facoltà dell'incolpato di prendere visione degli atti del procedimento, produrre deduzioni e indicare testimoni, soddisfa le esigenze di partecipazione e di difesa dell'interessato.

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo, che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (nella specie, secondo il CNF l'omessa comunicazione all'interessato dell'esito di un giudizio non si consuma e non si esaurisce istantaneamente, ma si protrae nel tempo fino a quando la prescritta comunicazione abbia luogo o fino quando il mandato conferito venga revocato o rinunciato. Conseguentemente, il CNF ha precisato che la natura permanente di un illecito si desume dalla sua contestazione - e cioè allo stato degli atti - e che, pertanto, ben potrebbe l'incolpato dimostrare, prima della notifica dell'atto di citazione o dopo la sua notifica, nel corso del procedimento disciplinare, che - invece - l'illecito contestatogli si è già consumato, essendo cessate le condotte contestate per divenuta cessazione dell'incarico per revoca o rinuncia al

mandato, oppure per l'avvenuta definizione del giudizio di appello con conseguente, relativa comunicazione data al cliente).

L'immediata comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare, prescritta dall'articolo 47 reg. att. 37/1933, ha carattere ordinatorio, e pertanto la sua inosservanza non determina la nullità del procedimento.

Il procedimento disciplinare davanti al COA ha natura amministrativa, la mancata comunicazione al P.M. del provvedimento di apertura del procedimento disciplinare non determina alcuna nullità del provvedimento stesso - peraltro, neppure ipotizzata dalla normativa disciplinante la materia - tanto più che la presenza del P.M. nel procedimento disciplinare è solo facoltativa, che la comunicazione in questione è prevista nel suo interesse e che nei confronti dello stesso è prevista la successiva notifica della citazione a comparire, con la conseguenza che i poteri attribuiti dalla legge al P.M. nell'ambito del procedimento disciplinare potranno essere compiutamente esercitati dallo stesso nel "giudizio" conseguente alla citazione.

20 marzo 2014, n. 37 - Pres. f.f. DE GIORGI - Rel. NERI - P.M. IANNELLI (conf.) - avv. C.Z.

(Rigetta il ricorso in riassunzione avverso la delibera C.d.O. di Forlì-Cesena del 16 dicembre 2009)

209. Procedimento disciplinare - Atto iniziale - Diritto di difesa - Garanzia del contraddittorio - Sussiste - Apertura procedimento - Comunicazione all'interessato - Termine ordinatorio - Omessa comunicazione al P.M. - Omessa partecipazione del P.M. - Irrilevanza.

Il procedimento disciplinare ha inizio con la delibera di apertura e con la relativa comunicazione all'interessato e al P.M. attraverso la enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento è stato iniziato. L'esistenza dell'avviso di apertura del procedimento disciplinare, oltre alla tempestiva citazione per il giudizio e alla facoltà dell'incolpato di prendere visione degli atti del procedimento, produrre deduzioni e indicare testimoni, soddisfa le esigenze di partecipazione e di difesa dell'interessato.

L'immediata comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare, prescritta dall'articolo 47 reg. att. 37/1933, ha carattere ordinatorio, e pertanto la sua inosservanza non determina la nullità del procedimento.

Il procedimento disciplinare davanti al COA ha natura amministrativa, la mancata comunicazione al P.M. del provvedimento di apertura del procedimento disciplinare non determina alcuna nullità del provvedimento stesso - peraltro, neppure ipotizzata dalla normativa disciplinante la materia - tanto più che la presenza del P.M. nel procedimento disciplinare è solo facoltativa, che la comunicazione in questione è prevista nel suo interesse e che nei confronti dello stesso è prevista la successiva notifica della citazione a comparire, con la conseguenza che i poteri attribuiti dalla legge al P.M. nell'ambito del procedimento disciplinare potranno essere compiutamente esercitati dallo stesso nel "giudizio" conseguente alla citazione.

20 marzo 2014, n. 38 - Pres. f.f. DE GIORGI - Rel. NERI - P.M. IANNELLI (conf.) - avv. C.Z.

(Rigetta il ricorso in riassunzione avverso la delibera C.d.O. di Forlì-Cesena del 16 dicembre 2009)

210. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Corrispondenza tra contestazione e pronuncia disciplinare - Limiti.

Norme deontologiche - Principi generali - Divieto di Pubblicità - Intervista ad un quotidiano - Illecito deontologico - Ipotesi di insussistenza - Informazione sull'attività professionale - Limiti - Accaparramento di clientela - Nozione - Art. 19 c.d.f. - Elencazione tassativa delle condotte vietate - Esclusione - Pubblicità illecita dell'attività professionale - Accaparramento di clientela - Distinzione - Illecito disciplinare - Sanzione - Misura.

Deve escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare, allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere della eterogeneità rispetto a quello contestato, sicché la nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste nel solo caso in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l'incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né l'individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate (il C.N.F., nella specie, ha escluso la nullità della decisione poiché l'incolpato, attraverso l'iter processuale e gli atti contenuti nel fascicolo, aveva avuto piena conoscenza dei fatti addebitati ed era stato pertanto posto in condizione di approntare in modo efficace la propria difesa).

Non comporta alcuna violazione deontologica l'intervista apparsa su un quotidiano quando si escluda "l'intenzionalità" dell'incolpato di farsi pubblicità in violazione delle norme deontologiche.

Le norme deontologiche relative alla pubblicità (art. 17 e 17 bis) devono essere lette ed interpretate nel quadro generale del contesto normativo in cui si sono inserite. Ne discende che la pubblicità informativa essendo consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, deve, dunque, essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell'avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale. La pubblicità mediante la quale il professionista, con il fine di condizionare la scelta dei potenziali clienti, e senza adeguati requisiti informativi, indichi in modo generico di essere specializzato in determinati settori viola le prescrizioni normative. Un'effettiva e seria tutela delle ragioni dei clienti richiede infatti che non si generino equivoci e confusione circa il riferimento a specializzazioni, che l'art. 17 bis cod. deont. vuole rigorosamente ancorato all'indicazione di "diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari".

L'elencazione delle condotte di cui ai canoni complementari dell'art. 19 cod. deont. non è tassativa, ma meramente indicativa di specifiche condotte integranti l'accaparramento di clientela vietato. Il principio affermato dalla norma si riferisce a tutte le condotte volte all'acquisizione di rapporti di clientela "con modi non conformi alla correttezza e decoro", tra le quali possono certamente annoverarsi quelle consistenti nel divulgare informazioni sull'attività professionale con contenuti o modalità non consentite.

La pubblicità illecita e l'acquisizione di rapporti di clientela con modalità non consentite, hanno una ben distinta autonomia e concernono la salvaguardia di diversi valori, da una parte la veridicità e la trasparenza delle informazioni relative all'attività professionale, a garanzia degli utenti delle prestazioni di servizi legali, dall'altra la correttezza, la dignità ed il decoro dell'attività dell'avvocato, anche nei rapporti con i colleghi.

In tema di procedimento disciplinare, la sanzione è determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati, e non già per effetto di un computo meramente matematico ovvero in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, per i quali la pena per il reato più grave andrebbe aumentata per effetto della continuazione formale ritenuta, cosicché si debba determinare quantitativamente l'aumento operato sulla pena base per ogni violazione. Va pertanto escluso

l'obbligo del C.d.O. di collegare le violazioni deontologiche a singole pene, dovendosi invece determinare la sanzione e la sua misura nel complesso idonea in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti, delle qualità e soprattutto del disvalore che gli stessi comportamenti determinano nella classe forense.

20 marzo 2014, n. 39 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. PAQUALIN - P.M. CICCOLO (conf.) - avv. A.B.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Macerata del 5 luglio 2010)

211. Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Mancata comparizione dell'incolpato - Impedimento - Caratteri - Persona offesa quale testimone a carico - Legittimità.

Norme deontologiche - Rapporti con i terzi - Doveri di probità, dignità e decoro - Doveri di lealtà e correttezza - Violazione - Illecito deontologico - Sussiste.

L'impedimento del professionista a comparire innanzi al COA nell'ambito di un procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentato e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l'assoluto impedimento del professionista a comparire.

Nel procedimento disciplinare le parti sono esclusivamente l'incolpato e il P.M.; è pertanto legittima l'audizione del denunciante offeso quale testimone.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, lesivo del decoro della classe forense, l'avvocato che, assistendo un lavoratore durante l'audizione orale dello stesso nell'ambito della procedura disciplinare ex art. 7 Statuto dei Lavoratori, fornisca un nominativo appartenente a persona diversa e ometta di specificare la propria qualifica professionale.

20 marzo 2014, n. 40 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. MARIANI MARINI - P.M. FEDELI (diff.) - avv. G.R.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Roma del 10 marzo 2011)

212. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Notifica presso il proprio studio e non nel domicilio eletto - Notifica a mezzo posta - Destinazione dell'atto - Validità della notifica - Motivazione - Inadeguatezza - Integrazione da parte del C.N.F. - Legittimità. Norme deontologiche - Richiesta onorario eccessivo - Violazione art. 43 c.d.f. - Presupposti.

La decisione disciplinare deve essere notificata al domicilio eletto in giudizio dall'incolpato, ma una diversa modalità di notifica non determina nullità quando la notificazione abbia raggiunto il suo scopo e l'incolpato abbia proposto tempestivamente il gravame avverso la decisione stessa.

La eventuale inadeguatezza della motivazione della decisione non si risolve in motivo di nullità, in quanto spetta al Consiglio Nazionale Forense, quale giudice del merito, il potere di approfondire le questioni sottoposte al suo vaglio con l'impugnazione e di apportare le integrazioni ritenute necessarie.

La previsione deontologica di cui all'art. 43 c.d.f. mira proprio a prevenire condotte del professionista in danno del cliente cosicché anche le libere pattuizioni tra avvocato e cliente non possono derogare al principio di proporzionalità tra attività svolta e compensi richiesti (nella fattispecie, il CNF ha integralmente confermato la decisione del C.d.O. poiché correttamente motivata, sia in ordine alla irrilevanza delle dichiarazioni testimoniali, che hanno dimostrato esclusivamente due ulteriori incarichi professionali affidati all'incolpato di natura stragiudiziale e di valore irrisorio, non tale da giustificare l'esorbitanza del compenso richiesto e la richiesta di garanzia preventiva; sia in relazione alla gravità del comportamento complessivo dell'incolpato sotto il profilo disciplinare, avendo lo stesso C.d.O. operato anche una valutazione della condotta disciplinare dell'avvocato, priva di precedenti, con conseguente irrogazione della censura, sanzione relativamente mite rispetto ai fatti accertati).

20 marzo 2014, n. 42 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. PISANO - P.M. APICE (conf.) - avv. A.M.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Parma del 29 settembre 2009)

213. Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Fatti punibili in sede disciplinare - Fatti costituenti reato - Prescrizione - Decorrenza - Distinzione - Omes-

sa indicazione delle norme deontologiche violate - Invalidità - Esclusione - Rapporti con il giudicato penale - Sentenza di patteggiamento - Valutazione del giudice disciplinare - Limiti - Giudicato - Efficacia - Ampiezza. Norme deontologiche - Illecito disciplinare - Bilanciamento gravità violazioni e concorrenti criteri di valutazione - Ammissibilità - Sanzione - Misura.

Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'art. 51 R.D.L. n. 1578/1933, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare (che ai sensi dell'art. 44, comma 1, del citato R.D.L. è obbligatorio) abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all'instaurarsi del procedimento penale.

La semplice omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l'invalidità procedimento disciplinare, giacché al fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato è sufficiente una chiara contestazione dei fatti addebitati.

Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell'art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti è equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità dell'incolpato.

Ai fini del trattamento sanzionatorio della condotta contestata, il Consiglio territoriale è tenuto ad operare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, pure rilevanti, connessi all'età dell'incolpato ed all'assenza di precedenti disciplinari.

20 marzo 2014, n. 44 - Pres. ALPA - Rel. SALAZAR - P.M. CENICCOLA (diff.) - avv.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Palermo del 20 marzo 2008)

214. Procedimento disciplinare - Mancanza adeguata motivazione - Nullità - Esclusione.

Norme deontologiche - Doveri di correttezza e probità - Rapporti con i colleghi, con il giudice e con i terzi - Espressioni sconvenienti e offensive - Illecito deontologico - Diritto di difesa - Limiti.

L'eventuale assenza o carenza della motivazione non è causativa della nullità della decisione, poiché è prerogativa del Consiglio Nazionale Forense, quale giudice di legittimità e di merito, e ai sensi dell'art. 51, comma 3, R.D. n. 37/1934, integrare le motivazioni delle decisioni impugnate sulla scorta delle risultanze in atti. Infatti, il CNF può provvedere al completamento della motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

L'avvocato deve porre ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, ma tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza. Benché l'avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probità e lealtà, i quali non consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignità della professione. La libertà che viene riconosciuta alla difesa della parte non può mai tradursi quindi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti, il giudice o i terzi, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro.

16 aprile 2014, n. 47 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. FLORIO - P.M. APICE (conf.) - avv. C.L.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Massa Carrara del 15 maggio 2009)

215. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.d.O. - Istanza di ricusazione - Procedimento dinanzi al CNF - Esclusione - Decisioni assunte da giudice incompatibile - Competenza del CNF - Sussiste - Istanza di ricusazione - Delibazione sommaria del COA - Fase interna del

procedimento - Autonoma impugnazione - Esclusione - Impugnazione - Deposito del ricorso oltre il termine perentorio di giorni venti - Inammissibilità.

Gli atti impugnabili dinanzi al Consiglio Nazionale Forense sono infatti previsti in modo tassativo e tra questi non rientra il provvedimento di un Consiglio dell'Ordine territoriale che abbia deciso su una istanza di ricusazione proposta contro alcuni dei suoi componenti, ferma restando la possibilità di impugnare la decisione che il giudice incompatibile compisse ugualmente nel merito pur in composizione tale che avrebbe dovuto dare luogo ad obbligo di astensione.

Il potere del COA di decidere sull'istanza di ricusazione sulla base di una deliberazione sommaria si esercita nell'ambito di una fase "interna" al procedimento e non è quindi suscettibile di autonoma impugnazione, giacché il diritto di difesa dell'incolpato trova piena tutela nella facoltà di far valere il relativo vizio quale motivo di nullità del provvedimento qualora l'istanza di ricusazione sia stata ritualmente proposta.

Il ricorso presentato oltre il termine perentorio di giorni venti decorrente dalla data della notifica del provvedimento previsto dall'art. 50 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 va dichiarato inammissibile.

16 aprile 2014, n. 48 - Pres. f.f. DE GIORGI - Rel. PASQUALIN - P.M. IANNELLI (conf.) - avv. C.S.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Milano del 17 febbraio 2011)

216. Procedimento disciplinare - Mancanza adeguata motivazione - Nullità - Esclusione.

Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Avvocato fiduciario - Rapporto di fiducia diretta - Distinzione.

Va accolto il ricorso avverso la decisione del COA che contesta una violazione deontologica non avente riscontro alcuno nel corso del procedimento disciplinare.

La figura del cosiddetto avvocato "fiduciario" non è estranea al lessico ed alle consuetudini forensi e, seppur introduca ad una relazione che nasce pur sempre nell'ambito professionale, va in linea di principio distinta dal rapporto di fiducia diretta, che intercorre invece con il cosiddetto "cliente" (nella specie, il CNF ha accolto il ricorso con cui si impugnava la decisione di un COA che aveva comminato la sanzione

dell'avvertimento ad un avvocato per aver menzionato sulla propria carta intestata e nel proprio sito internet alcune Associazioni, di cui in realtà dichiarava esserne l'"avvocato fiduciario", ma non che le stesse fossero sue proprie clienti).

16 aprile 2014, n. 49 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. MERLI - P.M. APICE (diff.) - avv. N.T.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Treviso del 9 giugno 2008)

217. Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Prescrizione - Atti interruttivi con effetti istantanei - Provvedimento di archiviazione - Natura decisoria e definitiva - Esclusione - Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Mancata convocazione dell'interessata anteriore all'apertura del dibattimento - Nullità - Esclusione.

Norme deontologiche - Divieto di attività professionale senza titolo - Altri esercizio abusivo della professione - Illecito deontologico.

Dovere di correttezza - Rapporti con la parte assistita - Trattenimento somme - Trattenimento documenti - Illecito deontologico.

Rapporti con la parte assistita - Appropriazione somme - Illecito deontologico - Dovere di correttezza - Rapporti con la parte assistita - Trattenimento somme - Trattenimento documenti - Illecito deontologico - Doveri di probità, dignità e decoro - Fatti non riguardanti l'attività forense - Obbligazioni assunte nei confronti di terzi - Mancato adempimento - Illecito deontologico - Sussistenza - Notorietà dei fatti - Irrilevanza.

Il procedimento disciplinare promosso dal C.d.O. nei confronti dell'avvocato ha natura di procedimento amministrativo, durante il quale il decorso del termine di prescrizione è soggetto ad interruzione, con effetti istantanei, per effetto non soltanto dell'atto di apertura del procedimento, ma anche di tutti gli atti procedurali di natura propulsiva, probatoria - quali, ad esempio, l'interrogatorio del professionista sottoposto al procedimento - o decisoria, secondo il modello dell'art. 160 c.p., nonché, stante la specialità della materia, di atti provenienti dallo stesso soggetto passivo, ancorché diretti non a riconoscere il diritto, ma a contestarlo.

Il provvedimento di archiviazione di un esposto, con il quale il Consiglio dell'Ordine delibera di non esercitare l'azione disciplinare, è privo del carattere della decisorietà e della definitività, non precludendo, quindi, alcuna successiva iniziativa funzionale all'avvio del procedimento disciplinare.

La mancata convocazione dell'interessata a chiarimento prima dell'apertura del procedimento disciplinare non rileva ai fini della nullità del procedimento e del relativo procedimento disciplinare, attenendo il fatto ad una fase preliminare dell'attività del Consiglio anteriore all'apertura del procedimento amministrativo, alla quale non sono applicabili le garanzie procedurali previste per la fase successiva.

Integra la violazione dell'art. 21, II canone, cod. deont., rappresentando un chiaro comportamento finalizzato ad agevolare l'esercizio abusivo della professione forense, in assenza dell'abilitazione professionale prevista dalla legge, il comportamento dell'avvocato che permetta l'esercizio abusivo della professione da parte di un collaboratore (nella specie, la moglie) non iscritto all'Albo degli Avvocati, consentendo allo stesso la sottoscrizione della memoria di costituzione in un giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'indicazione del proprio nome nella relativa procura alle liti rilasciata dal cliente e permettendo addirittura la partecipazione e l'interlocuzione alla relativa udienza presidenziale.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 41 c.d.f., l'avvocato che non si è adoperato, con puntualità e diligenza, per la restituzione al cliente di quanto indebitamente percepito ed erroneamente versatogli oltre il dovuto, a nulla rilevando le asserite difficoltà di interlocuzione con l'istituto bancario con cui intratteneva rapporto di conto corrente.

La norma dell'art. 5 del codice deontologico riguarda quelle attività che, pur realizzate nella dimensione privata, siano astrattamente idonee a ledere i valori presidiati. Il fatto, pertanto, che un avvocato non adempia alle obbligazioni titolate, giungendo a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, costituisce illecito disciplinare soprattutto se gli episodi si ripetono e raggiungono la notorietà. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l'immagine dell'avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto, giudici e ufficiali giudiziari (nella specie, il CNF ha ritenuto adeguata e congrua la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per anni uno inflitta dal COA territoriale, giustificata dal numero, dalla

natura, dall'entità delle infrazioni disciplinari, nonché dal fatto che le condotte fossero riconducibili a un professionista maturo per età ed esperienza).

16 aprile 2014, n. 51 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. BROCCARDO - P.M. APICE (conf.) - avv. G.M.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Milano del 22 ottobre 2010)

218. Procedimento disciplinare - Motivazione insufficiente e non approfondita - Prova della responsabilità professionale - Esclusione - Decisione - Nullità - Sussiste.

Va accolto il ricorso avverso la decisione del COA quando, dagli atti prodotti dal ricorrente, emerge che il procedimento disciplinare sia nella fase istruttoria che in quella dibattimentale risulta insufficientemente istruito e non approfondito, nonché del tutto carente la decisione sotto il profilo motivazionale sia in ordine al thema probandum che al thema decidendum, il che consente di escludere, per le ragioni infra articolate, raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio la prova della responsabilità professionale dell'incolpato.

16 aprile 2014, n. 53 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. FERINA - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. G.C.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Patti del 31 ottobre 2008)

219. Procedimento disciplinare - Procedimento ex art. 44 r.d.l. n. 1578/1933 - Prescrizione termine - Decorrenza dalla decisione penale - Sentenza di patteggiamento - Legittimità - Sospensione cautelare - Termine a comparire ex art. 45 L.P. - Mancata osservanza - Carattere relativo - Sanabilità. Norme deontologiche - Violazione - Sanzione - Misura - Elementi idonei al contenimento della sanzione - Censura - Adeguatezza.

Il termine di prescrizione della azione disciplinare obbligatoria inizia a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza penale, prescindendosi dalla sospensione del procedimento disciplinare e restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto alla instaurazione del procedimento penale; e ciò anche nelle ipotesi di sentenza di patteggiamento, che va comunque considerata quale sentenza di condanna.

Il termine a comparire di dieci giorni ex art. 45 R.d.I. n. 1578/1933, da concedere al professionista per essere sentito nelle sue discolpe, è finalizzato a garantire l'esercizio del diritto di difesa da predisporre con adeguato preavviso temporale. Allorché l'interessato eserciti in concreto tale diritto, senza sollevare alcuna obiezione, la violazione, di natura prettamente procedimentale, non assume un rilievo sostanziale tale da giustificare l'annullamento del provvedimento. Va infatti ribadito il principio secondo cui la mancata osservanza del termine indicato ha carattere relativo, che deve intendersi sanata se l'interessato non l'abbia tempestivamente eccepita e, anzi, abbia articolato compiutamente le sue difese nel merito.

In considerazione della funzione rieducativa della pena disciplinare soprattutto nei confronti dei giovani professionisti, va accolto il ricorso, per quanto di ragione, ove sia diretto anche alla irrogazione di sanzione meno grave di quella determinata dal Consiglio, in considerazione di un immediato atteggiamento collaborativo, del pieno riconoscimento delle condotte contestate sia in sede disciplinare sia in sede penale, nonché delle pubbliche scuse circa i propri comportamenti (nella specie, in parziale riforma della decisione impugnata, il CNF ha comminato la sanzione disciplinare della censura in luogo della sospensione di mesi due poiché, tra l'altro, i fatti erano riconducibili ad un tempo ormai remoto, allorché l'incolpato era praticante, non avendo ancora conseguito il titolo professionale, e in considerazione del fatto che negli anni successivi lo stesso non si è reso responsabile di alcuna ulteriore condotta di rilievo disciplinare. Il CNF ha precisato, inoltre, che la stessa sanzione comminata su richiesta in sede penale - pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva - palesa un atteggiamento di favorevole valutazione da parte della Autorità Giudiziaria).

16 aprile 2014, n. 55 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. FERINA - P.M. CENICCOLA (diff.) - avv. F.D.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Torino del 2 dicembre 2010)

220. Procedimento disciplinare - Ricorso al C.N.F. - Morte del ricorrente - Estinzione del procedimento.

La morte del professionista che abbia proposto impugnazione al Consiglio Nazionale Forense contro una decisione disciplinare del Consiglio locale dell'ordine, comporta l'estinzione del procedimento nel suo complesso e si pone in termini di preclusiva pregiudizialità rispetto

all'esame del merito del ricorso (nella specie, il CNF, considerando quindi inutile la decisione e attesa la natura strettamente personale della sanzione irrogabile, nonché la sua conseguente non eseguibilità, ha dichiarato l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere).

16 aprile 2014, n. 56 - Pres. ALPA - Rel. FLORIO - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. M.G.R.

(Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere nel ricorso avverso la decisione C.d.O. di Roma del 14 luglio 2005)

221. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Impugnazione dinanzi al C.N.F. di atti endoprocedimentali - Delibera che dispone l'apertura del procedimento - Natura di "decisione" ex art. 50, r.d.l. n. 1578/1933 - Esclusione - Sospensione del procedimento disciplinare in attesa della decisione del C.N.F. - Esclusione - Fase preliminare indagini conoscitive - Mancata audizione interessato - Nullità decisione C.d.O. - Esclusione - Prova testimoniale - Dichiarazioni dell'esponente - Prova documentale - Conformità - Completezza dell'istruttoria - Sussistenza - Valutazione delle prove - Discrezionalità - Principio del libero convincimento del giudice - Carente motivazione - Nullità - Esclusione.

L'effetto sospensivo previsto dal comma 6 dell'art. 50 RDL n. 1578/1933 è connesso esclusivamente al ricorso proposto avverso le "decisioni" del COA e non già avverso gli atti endoprocedimentali (quali sono, per l'appunto, la deliberazione di apertura del procedimento, il decreto di citazione a giudizio e la deliberazione di riattivazione del procedimento) non autonomamente impugnabili. Va ritenuto infatti inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera con cui il C.d.O. disponga l'apertura del procedimento disciplinare. Attesa la collocazione della norma di cui all'art. 50 L.P., posta al termine del capitolo IV intitolato alla disciplina degli avvocati dopo le norme che stabiliscono la competenza, indicano le sanzioni disciplinari applicabili e stabiliscono le modalità di svolgimento dell'istruttoria, non pare dubbio che con il termine "decisione" (art. 51 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37), il legislatore abbia inteso definire il provvedimento decisivo conclusivo del procedimento disciplinare che si svolge nei confronti degli avvocati e non anche gli atti con cui è disposta l'apertura del procedimento stesso, rispetto ai quali l'ordinamento professionale prevede soltanto che sia data comunicazione all'incolpato dell'enunciazione

sommatoria dei fatti per i quali il procedimento è stato iniziato, con citazione a comparire davanti al Consiglio procedente, con assegnazione al professionista di un termine per le sue discolpe.

Il diritto di difesa ex art. 24 Cost. non viene compromesso dalla mancata audizione dell'interessato nella fase delle indagini preliminari al procedimento disciplinare, atteso che la fase istruttoria delle indagini conoscitive non è indispensabile e la comunicazione e l'audizione dell'interessato vanno pertanto ritenute auspicabili, ma non obbligatorie.

L'attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente, ovvero anche di quelle di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dell'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell'istruttoria.

Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento, conformemente al principio del libero convincimento del Giudice, che si applica anche al giudizio disciplinare.

La carenza di motivazione della decisione del C.d.O. non determina affatto la nullità del provvedimento, ma impone tutt'al più al giudice dell'appello ogni opportuna integrazione.

16 aprile 2014, n. 58 - Pres. F.F. VERMIGLIO - Rel. SALAZAR - P.M. DESTRO (conf.) - avv. D.A.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Rovigo del 24 ottobre 2011)

222. Procedimento disciplinare - Sanzione disciplinare - Avvertimento - Natura - Notifica a seguito di giudizio disciplinare - Art. 40 r.d.l. 1578/1933 - Violazione - Non sussiste. Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Dovere fiscale - Redazione tardiva di fattura - Illecito deontologico.

La natura di sanzione disciplinare dell'avvertimento impone che la sua irrogazione avvenga nel rispetto della procedura che regola il procedimento disciplinare avanti al COA; dall'altro, che la previsione secondo la quale, ex art. 40, n. 1), l'avvertimento "è dato con lettera del Consiglio dell'ordine." costituisce una previsione accessoria, even-

tuale e sostanzialmente pleonastica rispetto al prescritto iter del processo amministrativo da celebrarsi avanti al COA, il cui rispetto è essenziale al fine di consentire all'incolpato l'eventuale, successiva tutela delle proprie, ritenute ragioni.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che rediga tardivamente una fattura.

16 aprile 2014, n. 59 - Pres. ALPA - Rel. MERLI - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. F.T.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Pescara del 2 dicembre 2010)

223. Procedimento disciplinare - Ricorso al C.N.F. - Ricorso per revocazione - Presupposti.

A mente dell'art. 395, n. 3, c.p.c. per la declaratoria di revocazione sono richieste specifiche circostanze: il ritrovamento dei documenti successivamente all'emissione della sentenza e impossibilità di esibire i documenti nel giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario. È necessario dunque in primo luogo, che il documento da acquisire quale prova sia stato "trovato" dopo la pronuncia della sentenza, essendo stato però confezionato in momento antecedente (nella specie i documenti sulla base dei quali si richiede la revocazione sono costituiti da dichiarazioni di parte formatesi successivamente alla sentenza del CNF di cui si chiede la revocazione. Secondo il CNF, pertanto, ne consegue che non può per esse utilizzarsi il termine "trovate", poiché le stesse non preesistevano al giudizio, ma sono state formate, a richiesta dell'incolpato, successivamente ed in funzione del giudizio stesso, tanto che, sempre secondo il CNF, le stesse non potrebbero neanche essere considerate tecnicamente quali documenti, ma andrebbero considerate quali informazioni testimoniali).

16 aprile 2014, n. 60 - Pres. ALPA - Rel. MORLINO - P.M. CICCOLO (conf.) - avv. L.F.

(Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione avverso la decisione CNF n. 100/09 del 26 febbraio 2009)

224. Procedimento disciplinare - Rapporti tra procedimento penale e disciplinare - Assoluzione dell'incolpato "per non aver commesso il fatto" - Irrilevanza disciplinare del fatto.

Atteso che, conformemente al pacifico orientamento del CNF, la sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel giudizio di-

disciplinare quanto all'accertamento del fatto, alla eventuale sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, deve ritenersi che, qualora l'assoluzione penale sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste, l'esclusione dell'ontologia del fatto impedisca di valutarlo anche disciplinarmente, poiché l'esclusione della commissione di un qualsiasi fatto non consente alcuna valutazione della sua liceità sotto il profilo deontologico, con conseguente applicabilità del medesimo principio all'ipotesi della assoluzione "per non aver commesso il fatto".

16 aprile 2014, n. 61 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. NERI - P.M. APICE (conf.) - avv. F.R.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Roma del 10 dicembre 2009)

225. Procedimento disciplinare - Prescrizione - Atti interruttivi - Efficacia.

Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare, ai sensi dell'art. 51, r.d.l. 1578/1933, è fissato in cinque anni dalla consumazione del fatto disciplinarmente rilevante e si interrompe a seguito della notifica all'incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare ovvero del compimento di altri atti propulsivi del procedimento, come la delibera di rinvio a giudizio dell'incolpato.

16 aprile 2014, n. 62 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. PICCHIONI - P.M. APICE (diff.) - avv. G.F.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Palermo del 24 giugno 2010)

226. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Decisione che dispone l'apertura del procedimento - Atto sindacabile a carattere endoprocedimentale - Impugnazione - Inammissibilità - Fase preliminare indagini conoscitive - Mancata audizione interessato - Nullità decisione C.d.O. - Esclusione - Prova testimoniale - Dichiarazioni dell'esponente - Prova documentale - Conformità - Completezza dell'istruttoria - Sussistenza - Valutazione delle prove - Discrezionalità - Principio del libero convincimento del giudice - Mancata sottoscrizione della copia della decisione - Nullità - Esclusione.

Va ritenuto inammissibile il ricorso avverso la deliberazione consiliare di apertura del procedimento disciplinare, trattandosi di atto in-

sindacabile di natura endoprocedimentale e, quindi, inidoneo ad incidere concretamente ed immediatamente su alcuna situazione giuridicamente protetta dall'iscritto, anche in ragione della sua modificabilità e/o revocabilità. Deve, dunque, escludersi che il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare abbia natura decisoria ai fini della relativa impugnabilità, poiché il legislatore in nessun modo lo qualifica come tale ed anzi ne modella la disciplina positiva come un mero atto endoprocedimentale.

Il diritto di difesa ex art. 24 Cost. non viene compromesso dalla mancata audizione dell'interessato nella fase delle indagini preliminari al procedimento disciplinare, atteso che la fase istruttoria delle indagini conoscitive non è indispensabile e la comunicazione e l'audizione dell'interessato vanno pertanto ritenute auspicabili, ma non obbligatorie.

Per costante orientamento giurisprudenziale, l'attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente, ovvero, come nel caso di specie, di quelle di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell'istruttoria.

Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento conformemente al principio del libero convincimento che si applica anche al giudizio disciplinare. Pertanto una decisione, come quella qui impugnata, assunta in base alle testimonianze e alle risultanze documentali acquisite al procedimento deve ritenersi legittima quando presenti coerenza e, attraverso la valutazione degli atti, consenta di pervenire all'accertamento del fatto da giudicare.

La mancata sottoscrizione della copia della decisione del Consiglio territoriale non rileva ai fini della relativa validità, avendo bensì rilievo la effettiva difformità della copia rispetto all'originale (che deve essere sottoscritto ex art. 44 R.D. n. 37/1934), che è onere dell'interessato eccipire, né alcuna sanzione comporta la mancanza di attestazione di conformità dell'atto depositato a quello consegnato.

16 aprile 2014, n. 65 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. SALAZAR - P.M. DESTRO (conf.) - avv. D.A.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Rovigo del 24 ottobre 2011)

227. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Decisione che dispone l'apertura del procedimento - Atto insindacabile a carattere endoprocedimentale - Impugnazione - Inammissibilità.

Procedimento disciplinare - Fase preliminare indagini conoscitive - Mancata audizione interessato - Nullità decisione C.d.O. - Esclusione - Prova testimoniale - Dichiarazioni dell'esponente - Prova documentale - Conformità - Completezza dell'istruttoria - Sussistenza - Valutazione delle prove - Discrezionalità - Principio del libero convincimento del giudice - Decisione del C.d.O. - Carente motivazione - Nullità - Esclusione.

Va ritenuto inammissibile il ricorso avverso la deliberazione consiliare di apertura del procedimento disciplinare, trattandosi di atto insindacabile di natura endoprocedimentale e, quindi, inidoneo ad incidere concretamente ed immediatamente su alcuna situazione giuridicamente protetta dall'iscritto, anche in ragione della sua modificabilità e/o revocabilità. Deve, dunque, escludersi che il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare abbia natura decisoria ai fini della relativa impugnabilità, poiché il legislatore in nessun modo lo qualifica come tale ed anzi ne modella la disciplina positiva come un mero atto endoprocedimentale.

Il diritto di difesa ex art. 24 Cost. non viene compromesso dalla mancata audizione dell'interessato nella fase delle indagini preliminari al procedimento disciplinare, atteso che la fase istruttoria delle indagini conoscitive non è indispensabile e la comunicazione e l'audizione dell'interessato vanno pertanto ritenute auspicabili, ma non obbligatorie.

Per costante orientamento giurisprudenziale, l'attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente, ovvero, come nel caso di specie, di quelle di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell'istruttoria.

Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento conformemente al principio del libero convincimento che si applica anche al giudizio disciplinare. Pertanto una decisione, come quella qui

impugnata, assunta in base alle testimonianze e alle risultanze documentali acquisite al procedimento deve ritenersi legittima quando presenti coerenza e, attraverso la valutazione degli atti, consenta di pervenire all'accertamento del fatto da giudicare.

La carenza di motivazione della decisione del C.d.O. non determina affatto la nullità del provvedimento, ma impone tutt'al più al giudice dell'appello ogni opportuna integrazione.

16 aprile 2014, n. 66 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. SALAZAR - P.M. DESTRO (conf.) - avv. D.A.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Rovigo del 17 ottobre 2011)

228. Procedimento disciplinare - Ricorso al C.N.F. - Specificità dei motivi - Necessità.

Norme deontologiche - Inadempimento del mandato ex art. 38 c.f. e obbligo di informazione ex art. 40 c.f. - Illecito deontologico - Fattispecie - Rapporti con la parte assistita - Obbligo di restituzione dei documenti - Messa a disposizione dei documenti - Insufficienza - Illecito deontologico.

La specificità dei motivi del gravame, necessaria ai fini dell'ammissibilità del ricorso, richiede l'indicazione chiara ed inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l'identificazione esatta dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l'impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione.

L'aver omesso l'adempimento del mandato e l'aver ciononostante fornito assicurazioni alla parte assistita non corrispondenti alla realtà integra la violazione di doveri essenziali dell'avvocato. L'avvocato che, pur continuando ad assicurare il cliente dell'avvenuta instaurazione del giudizio e dell'imminenza della sua positiva conclusione, non vi abbia in realtà dato seguito, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il duplice profilo dell'art. 38 (inadempimento del mandato, sotto la specie del mancato compimento dell'atto iniziale, con rilevante e non scusabile trascuratezza degli interessi della parte assistita) e dell'art. 40 (obbligo d'informazione, sotto la specie della corretta comunicazione sullo svolgimento del mandato) del codice deontologico.

L'obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato non è adempiuto dal comportamento dell'avvocato che asserisca di avere lasciato nello studio a disposizione del cliente la documentazione inerente la causa asseritamente promossa nell'interesse dello stesso: il termine "restituire", di cui all'art. 42 c.d.f., implica una condotta attiva da parte del professionista e non già la semplice messa a disposizione.

16 aprile 2014, n. 68 - Pres. ALPA - Rel. TACCHINI - P.M. APICE (conf.) - avv. N.P.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Macerata del 13 gennaio 2012)

229. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.d.O. - Istanza di ricusazione - Rigetto - Impugnazione - Esclusione - Sindacato del C.N.F.

Per costante giurisprudenza, il sistema di cui agli artt. 54 e ss. dell'Ordinamento professionale esclude la diretta impugnabilità innanzi al C.N.F. delle deliberazioni assunte in relazione alle istanze di ricusazione contro i Consigli territoriali, trattandosi di procedimento amministrativo che conduce ad un provvedimento non espressamente incluso tra quelli impugnabili al Consiglio Nazionale.

30 maggio 2014, n. 69 - Pres. f.f. MARIANI MARINI - Rel. MERLI - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. S.G.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Brescia del 21 novembre 2013)

II. NORME DEONTOLOGICHE

230. Norme deontologiche - Testimonianza dell'avvocato.

Il rapporto tra il ruolo di difensore e quello di testimone non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti, ma va contestualizzato e valutato, caso per caso, non trattandosi di incompatibilità assoluta e rilevando esclusivamente sotto il profilo deontologico e non processuale. I principi, cui il divieto è preposto, devono ricercarsi nella necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è obbligato ad attenersi nell'attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale. Il divieto, inoltre, non può che operare nello medesimo processo che vede l'avvocato svolgere l'ufficio di difensore, ruolo che è obbligato a dismettere nel momento in cui decide di avvalersi della facoltà di rendere testimonianza e precedentemente alla sua escusazione, al fine di evitare la commistione dei ruoli stessi.

8 ottobre 2013, n. 172 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. PISANO - P.M. VELARDI (conf.) - avv. R.Z.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Milano del 18 ottobre 2010)

231. Norme deontologiche - Rapporti con i magistrati - Doveri di probità dignità e decoro - Invio di una lettera personale riguardante un giudizio in corso - Illecito deontologico - Rapporti con i magistrati - Espressioni sconvenienti ed offensive - Illecito deontologico.

Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Valutazione delle prove - Discrezionalità - Principio del libero convincimento del giudice.

L'invio, da parte del professionista al giudice della causa, di una lettera personale riguardante il giudizio in corso integra la violazione del dovere di probità sancito nell'art. 5 c.d.f., stante l'uso di un mezzo di comunicazione tra avvocato e giudice del tutto anomalo rispetto agli strumenti processuali consentiti dall'ordinamento. Ne deriva che la sola materialità del fatto, pacifico e documentato, (indipendentemente dal suo contenuto), è sufficiente all'affermazione della responsabilità disciplinare del professionista che ne è l'autore, ove sia evi-

dente la volontarietà del comportamento dallo stesso posto in essere, contrario al dovere di probità, cui l'avvocato è tenuto nello svolgimento dell'attività difensiva, nell'ambito della quale non può farsi rientrare l'arbitraria iniziativa da lui assunta di corrispondere per lettera con il giudice della causa.

Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario, fa parte delle facoltà inalienabili del difensore, entro il limite, tuttavia, al di là del quale tale facoltà lascia il posto all'obbligo del rispetto della dignità dell'interlocutore. L'individuazione di siffatta linea di discriminazione costituisce il risultato di una valutazione di merito che va condotta caso per caso.

Il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento conformemente al principio del libero convincimento che si applica anche al giudizio disciplinare.

17 ottobre 2013, n. 185 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. SALAZAR - P.M. VELARDI (diff.) - avv. E.M.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Ancona del 29 novembre 2010)

232. Norme deontologiche - Illecito disciplinare - Elemento psicologico - Art. 3 c.d.f. - Valutazione del comportamento complessivo - Necessità.

Così come impone la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, c.d.f. ai fini della sussistenza o meno della volontarietà della condotta, deve essere svolta l'indagine e conseguente valutazione relativi alla sussistenza dell'elemento soggettivo della violazione stessa e senza ignorare il comportamento complessivo tenuto nell'occasione dall'incolpato. Elemento soggettivo quindi che è rappresentato dalla volontarietà dell'azione, la cui sussistenza è condizione indispensabile per sanzionare un comportamento deontologicamente rilevante.

17 ottobre 2013, n. 189 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. NERI - P.M. APICE (conf.) - avv. M. G.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Bologna del 26 maggio 2010)

233. Norme deontologiche - Doveri di probità, dignità e decoro - Fatti non riguardanti l'attività forense - Obbligazioni

assunte nei confronti di terzi - Mancato adempimento - Illecito deontologico - Sussistenza - Notorietà dei fatti - Irrilevanza - Dovere di colleganza e collaborazione - Rapporti con il C.d.O. - Mancata risposta alla richiesta di chiarimenti - Esercizio del diritto di difesa - Illecito deontologico - Esclusione - Art. 24 c.d.f. - Interpretazione.

Il fatto che un avvocato non adempia alle obbligazioni titolate, giungendo a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, costituisce illecito disciplinare soprattutto se gli episodi si ripetono e raggiungono la notorietà. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l'immagine dell'avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (giudici e ufficiali giudiziari).

Non sempre la mancata risposta alle convocazioni del Consiglio è in grado d'integrare l'illecito disciplinare di cui all'art. 24 c.d.f. Infatti, l'obbligo di riscontrare le richieste del C.O.A. deve necessariamente essere temperato con tutti gli altri diritti dell'iscritto e, dunque, la violazione deontologica si può ritenere integrata soltanto quando la stessa non rappresenti l'esercizio di un diritto, quale quello di difesa. Infatti, nel giudizio di bilanciamento tra i due distinti diritti/doveri, quello che prevale è certamente il diritto di difesa esplicantesi attraverso il silenzio. Cosicché il non riscontrare una richiesta di chiarimenti del COA, non costituisce illecito, non potendosi sacrificare il diritto di difesa del soggetto in nome del semplice dovere di correttezza nei confronti del Consiglio di appartenenza, che peraltro si identifica con il futuro giudicante.

21 ottobre 2013, n. 192 - Pres f.f. VERMIGLIO - Rel. BORSACCHI - P.M. APICE (diff.) - avv. G.C.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Roma del 20 luglio 2010)

234. Norme deontologiche - Dovere di correttezza - Contenuto - Rapporti con la parte assistita - Clausola arbitrare - Designazione di sé stesso quale arbitro unico - Illecito deontologico - Sussiste.

Il dovere di correttezza, come la buona fede, costituisce un canone etico di comportamento improntato alla solidarietà (art. 2 Cost.) e dunque all'obbligo di astenersi da iniziative incoerenti con il sistema nel quale opera, e finalizzate esclusivamente al personale tornaconto.

Viola il generale obbligo di lealtà e correttezza l'avvocato che, svolgendo attività di redazione contrattuale nell'interesse di uno dei contraenti inserisca una clausola arbitrale con la designazione di sé stesso quale arbitro unico, e peraltro in assenza di comprovata adesione dell'altro contraente; e ciò senza che abbia rilievo decisivo se l'avvocato avrebbe potuto poi assolvere l'incarico o dovuto astenersi o comunque provvedere ad una specifica informazione alle parti, mancando comunque nel professionista quel carattere di terzietà che deve inderogabilmente caratterizzare il ruolo e l'attività dell'arbitro.

21 ottobre 2013, n. 196 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. FERINA - P.M. APICE (conf.) - avv. F.C.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Lecco del 24 settembre 2010)

235. Norme deontologiche - Sanzione - Radiazione ex art. 41 L.P. - Presupposti.

La sanzione della radiazione costituisce trattamento sanzionatorio che va adeguato alla gravità della condotta in reiterata violazione dei fondamentali e più cogenti doveri professionali, della totale mancanza di risipiscenza, della pervicacia con la quale l'incolpato ha posto in essere la sua condotta (nel caso di specie, in parziale riforma della decisione assunta dal COA, il CNF ha revocato la sanzione della radiazione e comminato la sospensione dell'incolpato dall'esercizio della professione forense per anni uno poiché alla luce dei fatti accertati ha considerato a) l'abnormità del primo fatto contestato b) l'integrale risarcimento del danno causato; c) l'assenza di prova per il secondo fatto contestato).

28 ottobre 2013, n. 198 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. MERLI - P.M. DESTRO (parz. conf.) - avv. R.F.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Foggia del 15 giugno 2012)

236. Norme deontologiche - Art. 48 c.d.f. - Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega - Ratio - Molteplicità di addebiti - Sanzione - Adeguatezza Illecito disciplinare - Imputabilità - Elemento soggettivo - Consapevolezza illegittimità condotta - Irrilevanza - Volontarietà dell'azione - Sufficienza.

Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.d.O. - Prova testimoniale - Rilevanza e conferenza - Valutazione - Poteri del C.d.O. - Discrezionalità prova testimoniale -

Dichiarazioni dell'esponente - Prova documentale - Conformità - Completezza dell'istruttoria - Sussistenza.

L'art. 48 c.d.f. ha come ratio quella di temperare le esigenze di difesa dell'assistito con il necessario rispetto della libertà di determinazione della controparte. Infatti, sebbene possa il difensore intimare alla controparte di adempiere sotto comminatoria di sanzioni, istanze o denunce, tale condotta non può assumere il carattere di minaccia di azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie, né può avere carattere sproporzionato e vessatorio.

In ossequio al principio enunciato dall'art. 3 c.d.f., nei procedimenti disciplinari ciò che forma oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato, sia al fine di valutare la condotta in generale sia al fine di infliggere la sanzione più adeguata, che dovrà essere unica nell'ambito di uno stesso procedimento, ancorché molteplici siano state le condotte lesive poste in essere; tale sanzione, invero, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, ma la valutazione della condotta complessiva dell'incolpato.

Ai fini della imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l'atto deontologicamente scorretto è stato compiuto, nei termini di suità della condotta.

Nel procedimento disciplinare, conformemente al principio del libero convincimento del giudice pacificamente applicabile, il C.d.O. ha potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte. Deve pertanto ritenersi legittimo il comportamento dell'ordine che abbia rigettato l'istanza di audizione di alcuni testimoni richiesta dall'incolpato quando, come nella specie, le circostanze dedotte quale oggetto della prova vengano ritenute ininfluenti ai fini del giudizio poiché inidonee ad escludere la sussistenza del fatto addebitato e la sua rilevanza disciplinare.

L'attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorché la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente, ma anche dell'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell'istruttoria.

12 dicembre 2013, n. 204 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. FLORIO - P.M. CENICCOLA (diff.) - avv. A.D.N.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Firenze del 6 aprile 2011)

237. Norme deontologiche - Doveri di probità, dignità e decoro - Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi - Emissione assegni in difetto di provvista - Violazione.

Pone in essere un condotta deontologicamente sanzionabile poiché violativa dei generali doveri di probità, dignità e decoro di cui all'art. 5 e dello specifico dovere di cui all'art. 59 c.d.f., il professionista che emetta un assegno di conto corrente bancario in difetto di provvista e che, nonostante le successive sollecitazioni, resti inadempiente all'obbligo di pagamento, si da costringere il creditore a conferire mandato per l'azione di recupero.

12 dicembre 2013, n. 208 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. BROCCARDO - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. M.G.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Catanzaro del 11 dicembre 2012)

238. Norme deontologiche - Rapporti con i colleghi - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.

L'art. 32 c.d.f. vieta, per intuitive ragioni di lealtà e di correttezza professionale, nonché di credibilità ed affidamento della stessa funzione difensiva, all'avvocato che abbia concorso alla formazione dell'accordo transattivo, di vanificare lo stesso o, comunque, di incidere sulla sua concreta articolazione, attraverso la successiva contestazione giudiziaria dello stesso o di una sua parte essenziale.

28 dicembre 2013, n. 212 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. BAFFA - P.M. CIAMPOLI (conf.) - avv. S.F.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Verona del 15 maggio 2006)

239. Norme deontologiche - Principi generali - Doveri di probità dignità e decoro - Presupposti - Principi generali - Dovere di lealtà e correttezza professionale - Corretto esercizio della professione.

Il contegno dell'avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense che impone comportamenti individuali ispirati a valori

positivi e immuni da ogni possibile giudizio di biasimo civile, etico o morale.

Benché ai sensi dell'art. 39 della l.p.f. siano sottratti al sindacato disciplinare i discorsi, gli scritti e in generale gli atti politici, il professionista incontra sempre, oltre alle norme civili e penali che qualificano la condotta come illecita, anche il limite delle norme di correttezza professionale (nella specie, il CNF ha rigettato il ricorso confermando la responsabilità dell'incolpato per aver rilasciato, nell'ambito di una contesa politica, interviste dal cui tono complessivo si sostanziano in un invito alla delazione anche in forma anonima relativamente a fatti conosciuti nell'esercizio dell'attività di difensore nel contesto di un procedimento penale).

30 dicembre 2013, n. 220 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. TACCHINI - P.M. DESTRO (diff.) - avv. G.N.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Ragusa del 11 novembre 2010)

240. Norme deontologiche - Doveri di fedeltà - Rapporti con la parte assistita - Conflitto di interessi.

L'art. 37, canone II, c.d.f., nell'enunciare la regola per cui l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale sussiste anche se le parti in conflitto si rivolgano ad avvocati diversi che, pur non essendo partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale, esercitano tuttavia negli stessi locali, obbedisce all'esigenza di conferire alla disposizione sul conflitto di interessi la funzione di proteggere il bene giuridico non solo dell'indipendenza effettiva dell'avvocato, ma anche dell'apparenza di essa.

30 dicembre 2013, n. 222 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. SICA - P.M. DESTRO (conf.) - avv. A.M.M.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Pinerolo del 30 novembre 2010)

241. Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Inadempimento al mandato - Omessa informazione sullo stato della causa - Illecito deontologico - Sussiste - Rapporti con la parte assistita - Doveri di informazione veritiera e corretta - Misura - Doveri di riservatezza - Formale cessazione dell'incarico - Irrilevanza - Rapporti con la parte assistita - Obbligo di restituzione di documenti -

Quadro normativo - Diritto di ritenere atti e documenti di causa - Non sussiste - Dovere di colleganza e collaborazione - Rapporti con il C.d.O. - Mancata risposta alla richiesta di chiarimenti - Esercizio del diritto di difesa - Illecito deontologico - Esclusione - Art. 47, R.D. n. 34/1934 - Interpretazione - Molteplicità di addebiti - Sanzione - Adeguatezza - Illecito disciplinare - Imputabilità - Elemento soggettivo - Consapevolezza illegittimità condotta - Irrilevanza - Volontarietà dell'azione - Sufficienza.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull'esito della stessa, così venendo meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense in violazione degli artt. 38, 40 e 42 c.d.

Deve infatti ritenersi che un rapporto fiduciario, quale è quello che lega l'avvocato al suo cliente, (art. 35 c.d.f.) non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della "fiducia", consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all'assistito; la maggiore o minore gravità di siffatte violazioni non può che incidere solo sulla misura della sanzione applicabile.

L'obbligo di restituzione è previsto: a) dall'art. 2235 c.c. che vieta al prestatore di opera intellettuale di ritenere le cose ed i documenti ricevuti "se non per il periodo necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali"; b) art. 42 c.d.f. "l'avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando ne faccia richiesta"; c) dall'art. 66 del R.D.L. n. 578/1933 "gli avvocati non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti per il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate". Da questo quadro normativo risulta che non sussiste il diritto dell'avvocato di ritenere gli atti e i documenti di causa, nel caso in cui la parte assistita ne faccia richiesta, né peraltro la restituzione del fascicolo o dei documenti può essere subordinata al pagamento delle spese e dell'onorario. Infatti, sono corollari di tale obbligo, affermati costantemente dalla giurisprudenza di questo Consiglio, l'irrelevanza della circostanza che si tratti di atti, fascicoli e documenti originali o meno, la non necessaria esplicitazione delle motivazioni della richiesta di restituzione, l'insussistenza di rigidi limiti temporali e soprattutto l'impossibilità per l'Avvocato di subordinare la restituzione pagamento delle spettanze professionali.

Non costituisce illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell'art. 24 c.d.f. la mancata risposta dell'avvocato alla richiesta del Consiglio dell'Ordine di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto, intervenuta in un momento anteriore all'inizio del procedimento. L'art. 47, R.D. n. 34/1934, come interpretato dal giudice di legittimità, espressamente include nell'ambito dei procedimenti disciplinari che siano stati iniziati il momento della raccolta delle opportune informazioni, dei documenti necessari e della deduzioni che pervengano dall'incolpato e dal pubblico ministero. L'istruzione predibattimentale non è dunque una fase precedente ed esterna al procedimento. Si è infatti ritenuto applicabile il principio del "nemo tenetur contra se edere", pacificamente applicabile in sede di procedimento disciplinare, anche per la fase preliminare. La libertà dell'incolpato di fornire o meno i chiarimenti richiesti corrisponde al diritto di non fornirli ove li ritenga contrastanti con i suoi interessi difensivi, diritto di rango costituzionale che prevale anche su quello del COA a un pieno e corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali attribuite dalla legge.

In ossequio al principio enunciato dall'art. 3 c.d.f., nei procedimenti disciplinari ciò che forma oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato, sia al fine di valutare la condotta in generale sia al fine di infliggere la sanzione più adeguata, che dovrà essere unica nell'ambito di uno stesso procedimento, ancorché molteplici siano state le condotte lesive poste in essere; tale sanzione, invero, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, ma la valutazione della condotta complessiva dell'incolpato.

Se ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione e quindi la configurabilità di dolo generico o specifico è sufficiente la volontarietà con la quale l'atto deontologicamente scorretto è stato compiuto, nei termini di suità della condotta.

30 dicembre 2013, n. 223 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. FLORIO - P.M. FEDELI (diff.) - avv. S.C.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Como del 28 marzo 2011)

242. Norme deontologiche - Rapporti con i colleghi - Doveri di lealtà e colleganza - Uso di espressioni offensive nella

corrispondenza - Illecito deontologico - Esimente provocazione - Irrilevanza.

L'utilizzo di espressioni oggettivamente offensive verso il collega avversario non può essere giustificata dalla ritorsione, provocazione e reciprocità delle offese (nella specie, il CNF ha confermato la responsabilità dell'incolpato, ritenendo tra l'altro che l'esistenza di un clima di aperta ostilità nei suoi confronti, avrebbe dovuto comunque indurlo ad una condotta diversa poiché il professionista, proprio perché tale, ha strumenti, conoscenze e abilità che gli consentono di manifestare il suo disappunto con proprietà di linguaggio e in modo tecnico).

30 dicembre 2013, n. 227 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. BROCCARDO - P.M. FEDELI (diff.) - avv. C.L.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Milano del 10 giugno 2011)

243. Norme deontologiche - Doveri di colleganza e collaborazione - Rapporti con il C.d.O. - Mancata risposta alla richiesta di chiarimenti - Esercizio del diritto di difesa - Illecito deontologico - Esclusione - Art. 47, R.D. n. 34/1934 - Interpretazione - Rapporti con la parte assistita - Doveri di diligenza, di fedeltà e correttezza - Difensore di fiducia - Mancata partecipazione all'udienza - Omessa comunicazione dell'assenza - Illecito deontologico - Esclusione.

Non costituisce illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell'art. 24 c.d.f. la mancata risposta dell'avvocato alla richiesta del Consiglio dell'Ordine di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto, intervenuta in un momento anteriore all'inizio del procedimento. L'art. 47, R.D. n. 34/1934, come interpretato dal giudice di legittimità, espressamente include nell'ambito dei procedimenti disciplinari che siano stati iniziati il momento della raccolta delle opportune informazioni, dei documenti necessari e della deduzioni che pervengano dall'incolpato e dal pubblico ministero. L'istruzione predibattimentale non è dunque una fase precedente ed esterna al procedimento. Si è infatti ritenuto applicabile il principio del "nemo tenetur contra se edere", pacificamente applicabile in sede di procedimento disciplinare, anche per la fase preliminare. La libertà dell'incolpato di fornire o meno i chiarimenti richiesti corrisponde al diritto di non fornirli ove li ritenga contrastanti con i suoi interessi difensivi, diritto di rango costituzionale che prevale anche su quello del COA a un pieno e corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali attribuite dalla legge.

Il difensore di fiducia, invece, non viola i doveri di diligenza, di fedeltà e di correttezza qualora ometta di comunicare la sua assenza all'udienza senza giustificarla, non potendosi in tale comportamento individuare trascuratezza degli interessi della parte assistita che, per assurdo, potrebbe giovare di tale comportamento (nella specie, il CNF ha ritenuto comunque applicabile la sanzione dell'avvertimento poiché l'incolpato aveva ammesso di essersi totalmente disinteressato del cliente una volta esaurita l'assistenza all'interrogatorio dinanzi ai Carabinieri, tanto da non custodire presso il proprio studio alcun fascicolo relativo al medesimo; comportamento che si ritiene disciplinarmente rilevante atteso che, ricevuta la regolare notifica del decreto di citazione a giudizio avanti il Tribunale, il ricorrente non si è preoccupato di comunicare tempestiva rinuncia al mandato a quello che non aveva cessato di essere un proprio assistito ovvero a garantirne comunque l'assistenza al dibattimento partecipandovi o nominando un sostituto).

30 dicembre 2013, n. 228 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. TACCHINI - P.M. VELARDI (conf.) - avv. A.D.C.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Brindisi del 9 novembre 2010)

244. Norme deontologiche - Doveri di competenza - Ratio - Obbligo di aggiornamento professionale - Violazione - Illecito deontologico - Sussiste.

È disciplinarmente rilevante la condotta dell'avvocato che non assolve l'obbligo di aggiornamento professionale, la cui previsione è posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell'iscritto all'albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale e il dovere di competenza costituisce il presupposto dell'obbligo di aggiornamento professionale, la cui finalità pressoché esclusiva (se si esclude anche l'esigenza di un arricchimento costante della cultura professionale) è quella di garantire la parte assistita che l'accettazione dell'incarico da parte dell'avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento.

30 dicembre 2013, n. 231 - Pres. ALPA - Rel. MARIANI MARINI - P.M. CENICCOLA (diff.) - avv. P.S.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Monza del 9 maggio 2012)

245. Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Difensore di fiducia - Doveri di diligenza, di fedeltà e correttezza - Osservanza del mandato - Sostituzione nell'udienza dibattimentale - Conoscenza superficiale del processo da parte del sostituto - Illecito deontologico a carico del *dominus* - Sussiste.

Norme deontologiche - Ordine gerarchico tra processo penale e procedimento arbitrale - Inadempimento del mandato - Mancata partecipazione all'udienza dibattimentale - Illecito deontologico - Sussiste.

Viola i doveri di diligenza, di fedeltà e correttezza per trascuratezza e mancanza di diligenza nell'espletamento del mandato, il professionista che deleghi la difesa del dibattimento a chi nella sostanza non conosca il processo o che lo conosca in maniera superficiale, poiché la conoscenza approfondita del processo si acquisisce tramite lo studio del fascicolo e non può certo derivare dall'aver estratto copia delle carte o dall'aver intrattenuto un colloquio informativo con il dominus. A ciò aggiungasi che l'eventuale assenza di collaborazione da parte del cliente nella costruzione della linea difensiva o la sua inaffidabilità possono costituire giusta causa di recesso da parte del difensore, ma non legittimano la sua eventuale trascuratezza od il disinteresse per gli sviluppi processuali tanto più quando questi siano potenzialmente negativi.

Il processo penale e il procedimento arbitrale si connotano ben diversamente tra loro per essere espressione, l'una, della potestà punitiva dello Stato e, l'altra, dell'autonomia negoziale privata: l'osservanza del mandato impone, pertanto, scelte che non devono essere orientate esclusivamente sulla base dell'ammontare della pratica o dell'importanza che personalmente vi si annetta, ma della natura dei beni tutelati secondo una comparazione dei loro valori. La rilevanza della trascuratezza nell'adempimento del mandato professionale va valutata, infatti, non solo in relazione alla sua reiterazione, alla sua sistematicità od alla gravità delle conseguenze negative, ma anche avendo riguardo al contesto nel quale l'inadempimento è maturato ed alle motivazioni che lo hanno determinato (nella specie, il CNF ha confermato la sanzione della censura per avere l'incolpato, essendo egli stesso impegnato in un procedimento arbitrale, delegato la difesa nel dibattimento a chi nella sostanza non conosceva il processo o la conosceva in maniera superficiale, da ciò conseguendo grave negligenza e trascuratezza non scusabile nell'adempimento del mandato professionale).

20 febbraio 2014, n. 7 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. PICCHIONI - P.M. DESTRO (conf.) - avv. E.C.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Bergamo del 25 gennaio 2011)

246. Norme deontologiche - Principi generali - Doveri di probità dignità e decoro - Presupposti.

Il contegno dell'avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi e immuni da ogni possibile giudizio di biasimo civile, etico o morale (nella specie il CNF ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione dall'attività per mesi due per avere l'incolpato, nell'ambito di un contratto di locazione, non corrisposto il relativo canone, per essersi reso difficilmente reperibile, per avere stabilito accordi transattivi poi disattesi, per avere inoltre prestato una garanzia fornita da società venuta meno senza dare spiegazioni circostanziate dell'accaduto).

21 febbraio 2014, n. 11 - Pres. f.f. MARIANI MARINI - Rel. ALLORIO - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. G.I.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Roma del 6 dicembre 2011)

247. Norme deontologiche - Doveri di correttezza e probità - Ammissione al gratuito patrocinio - Richiesta impropria e indebita - Illecito deontologico - Sussiste.

La richiesta dell'avvocato di accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ove impropria ed indebita, integra un comportamento che non si confà ai canoni della probità, della dignità e del decoro, ai quali l'avvocato deve sempre ispirare la propria condotta, sia professionale che non professionale, e consente quindi di ritenere integrata e fondata l'accusa di aver violato l'art. 5 del codice deontologico forense.

21 febbraio 2014, n. 19 - Pres. f.f. MORLINO - Rel. MERLI - P.M. DESTRO (diff.) - avv. A.S.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Rossano del 17 dicembre 2010)

248. Norme deontologiche - Rapporti con i magistrati - Espressioni sconvenienti ed offensive - Scriminante diritto di critica - Limiti.

Ancorché il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall'orientamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall'ordinamento con norme di rango costituzionale nell'interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa. Proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell'avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all'eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio. L'avvocato, nell'ambito della propria attività difensiva, può e deve esporre con vigore le ragioni del proprio assistito, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone. A tale ampiezza dei mezzi difensivi si contrappone tuttavia, quale limite invalicabile, il divieto di assumere atteggiamenti o comportamenti sconvenienti e in violazione del codice deontologico forense, che impone al professionista di mantenere con il Giudice un rapporto improntato alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante che del suo operato.

21 febbraio 2014, n. 20 - Pres. f.f. MORLINO - Rel. MERLI - P.M. DESTRO (conf.) - avv. C.S.

(Rigettabile il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Trento del 15 novembre 2010)

249. Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Accordi sulla definizione del compenso - Limiti.

Il nuovo testo dell'art. 45 c.d., sotto la rubrica "accordi sulla definizione del compenso", nel consentire all'avvocato ed al patrocinatore di determinare il compenso parametrandolo ai risultati perseguiti, lascia intatto il divieto di cui all'art. 1261 c.c., fermo restando che, nell'interesse del cliente, tali compensi debbono essere comunque sempre proporzionati all'attività svolta. Siffatta proporzione rimane l'essenza comportamentale richiesta all'avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del suo compenso.

18 marzo 2014, n. 26 - Pres. VERMIGLIO - Rel. BORSACCHI - P.M. APICE (parz. diff.) - avv. C.S.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Trento del 24 gennaio 2012)

250. Norme deontologiche - Rapporti con i colleghi - Doveri di colleganza - Accuse ingiuste ai colleghi - Illecito deontologico.

L'avvocato che faccia uso di espressioni sconvenienti ed offensive, anche mediante accuse rivolte direttamente ad un collega, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto.

20 marzo 2014, n. 31 - Pres. f.f. TACCHINI - Rel. MERLI - P.M. APICE (conf.) - avv. C.L.T.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Catania del 25 gennaio 2011)

251. Norme deontologiche - Doveri di libertà, indipendenza, lealtà e diligenza - Corretto esercizio della professione - Presupposti. Procedimento disciplinare - Prescrizione - Termine - Assunzione della delibera di apertura del procedimento - Atto interruttivo - Irrilevanza.

Il professionista è tenuto al rispetto della legge sostanziale o processuale per il fine della tutela del diritto del cliente, senza però derogare ai doveri di libertà, indipendenza, lealtà e diligenza che imprescindibilmente presiedono all'esercizio della professione. L'agire dell'Avvocato, dunque, per la funzione sociale della professione svolta, deve essere sempre improntato all'assoluta libertà e indipendenza, intesa nella duplice accezione "interna" ed "esterna". L'Avvocato pur nel rispetto della diligenza professionale, non può e non deve mai essere "sottomesso" né alla volontà del proprio cliente, né alle proprie necessità personali, e deve perseguire sempre il fine della giustizia. Ciò non vuol dire che il professionista non deve tutelare in primo luogo gli interessi del proprio cliente con ogni mezzo messi a disposizione dall'ordinamento, ma più semplicemente che questa attività deve essere svolta sempre e comunque nel rispetto della legge. In altre parole mai l'Avvocato potrebbe consigliare o consentire al proprio assistito una condotta sostanziale o processuale contra legem, neanche laddove questa dovesse rivelarsi più favorevole allo stesso. Un diverso agire si rivelerebbe certamente contrario al giuramento prestato e ai canoni deontologici.

Il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare, ai sensi dell'art. 51 r.d.l. 1578/1933, decorrente dalla consumazione del fatto disciplinarmente rilevante, è interrotto dalla data di notifica all'incolpato della delibera di apertura del procedimento, essendo tale comunicazione atto idoneo a portare a conoscenza dell'interessato gli addebiti mossi e a porlo in condizione di esercitare il diritto di difesa, a nulla rilevando la data di assunzione della delibera stessa.

20 marzo 2014, n. 36 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. MORLINO - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. G.F.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Oristano del 3 gennaio 2012)

252. Norme deontologiche - Divieto di attività professionale senza titolo - Altrui esercizio abusivo della professione - Esercizio nello studio legale dell'incolpato - Illecito deontologico - Principi generali - Doveri di probità dignità e decoro - Art. 21 c.d.f. - Violazione - Illecito deontologico - Sussiste.

Integra la violazione dell'art. 21, II canone, c.d.f., il comportamento dell'avvocato che aderisca all'esercizio abusivo della professione da parte di soggetto non abilitato, consentendone lo svolgimento nel proprio studio (nella specie, nelle pagine di un quotidiano viene pubblicizzato uno studio associato recante in assoluta evidenza i nominativi dei due avvocati associati, di cui in realtà solo uno è abilitato. Orbene, il CNF ha ritenuto che l'adesione, rectius il consenso, del soggetto abilitato a tale modalità di "informazione professionale" costituisce paradigmaticamente l'esatta fattispecie, prevista dall'art. 21 II canone del C.D., posto che l'ingannevole propalazione di un messaggio pubblicitario nel quale il nominativo di un avvocato abilitato viene accomunato - quanto a legittimo esercizio di attività forense - ad un altro non avente titolo costituisce di per sé collaborazione all'acquisizione di clientela (anche) da parte di chi non vi sia legittimato).

La compromissione dell'immagine della categoria è in re ipsa nel comportamento di chi si "apparenti" a soggetti privi di titolo e contribuisca, con azioni ed omissioni, a consentire l'esercizio di una attività non lecita mascherandone l'illiceità.

20 marzo 2014, n. 41 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. PICCHIONI - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. G.D.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di S. Maria Capua Vetere del 9 marzo 2012)

253. Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Divieto di conflitto di interessi - Art. 51 c.d.f. - Conflitto di interessi potenziale - Violazione - Attività di assistenza - Sussiste.

Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Prova testimoniale - Dichiarazioni dell'esponente - Prova documentale - Conformità - Completezza dell'istruttoria - Sussistenza.

La norma di cui all'art. 51 c.d.f. al canone I prevede espressamente l'ipotesi del professionista che, avendo congiuntamente assistito i coniugi in controversie familiari, tra cui certamente è ricompreso il ricorso per separazione consensuale, successivamente assuma mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l'altro. La previsione si caratterizza per una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d'interessi, non richiedendosi specificatamente l'utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza. La norma non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l'attività nella più ampia definizione di assistenza, per l'integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l'incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione.

L'attività istruttoria deve ritenersi correttamente motivata allorché la valutazione disciplinare avvenga non già esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente, ma anche dell'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell'istruttoria.

20 marzo 2014, n. 43 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. PISANO - P.M. APICE (conf.) - avv. S.M.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Como del 15 dicembre 2010)

254. Norme deontologiche - Obbligazioni assunte nei confronti di terzi - Inadempimento - Illecito deontologico - Sussistenza.

L'avvocato è tenuto a provvedere puntualmente all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata del debito. In particolare l'inadempimento ad una obbligazione protratto per alcuni anni, l'impegno ad

assolverla assunto avanti al Consiglio dell'Ordine e disatteso, il tentativo di sottrarsi alla responsabilità con argomenti pretestuosi e lesivi dell'affidamento di colleghi e di terzi, costituiscono comportamenti incompatibili con i doveri imposti dal codice deontologico sui quali si fonda anche il ruolo sociale della professione forense.

16 aprile 2014, n. 45 - Pres. ALPA - Rel. MARIANI MARINI - P.M. CENICOLA (conf.) - avv. V.G.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Bari del 13 giugno 2012)

255. Norme deontologiche - Rapporti con i terzi - Divieto di accaparramento di clientela - Illecito deontologico - Effettiva acquisizione di un cliente - Irrilevanza.

Viola l'art. 19 c.d.f. l'avvocato presso il cui studio legale sia ubicata la sede di un'Associazione culturale, così ponendo in essere le condizioni di potenziale accaparramento di clientela, indipendentemente dalla circostanza dell'effettivo raggiungimento dello scopo attraverso l'acquisizione di un cliente.

16 aprile 2014, n. 46 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. FLORIO - P.M. VELARDI (conf.) - avv. D.M.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Venezia del 3 luglio 2009)

256. Norme deontologiche - Dovere di competenza - Obbligo di aggiornamento professionale - Art. 13 c.d.f. - Interpretazione - Regolamento CNF sulla formazione continua degli avvocati - Legittimità.

La fonte del potere di emanare norme di deontologia professionale vincolanti per i singoli professionisti è costituita dagli artt.12 comma 1 e 38 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578. L'art. 2 comma 3, d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella l. 4 agosto 2006 n. 248, inoltre, non solo consente, ma impone agli ordini professionali di adottare misure riguardanti l'aggiornamento professionale degli iscritti: sussiste quindi nell'ordinamento una norma cui deve essere riferita l'attività formativa degli avvocati. La serietà delle misure comporta la necessità di sanzioni per il loro mancato rispetto, che può trovare risposta nel potere di regolamentazione deontologica degli ordini professionali. Così appare legittima la norma contenuta nell'art.13, secondo canone, del codice deontologico che prevede il dovere degli iscritti di rispettare i regolamenti concernenti gli obblighi e i programmi formativi.

16 aprile 2014, n. 50 - Pres. ALPA - Rel. BORSACCHI - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. M.N.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Bergamo del 14 dicembre 2010)

257. Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Conflitto di interessi - Violazione art. 51 c.d.f. - Valutazione caso concreto - Rilevanza - Rapporti con la parte assistita - Art. 51 c.d.f. - Interpretazione - Divieto di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale esaurito.

Procedimento disciplinare - Contestazione dell'addebito - Contenuto - Avvocato - Procedimento disciplinare - Istruttoria - Mancata audizione testi - Nullità - Esclusione.

L'art. 51 del Codice Deontologico Forense, oltre alle ipotesi di assunzione di incarico contro un ex cliente nel biennio, va comunque applicato laddove si riconosca una palese violazione del principio deontologico affermato, valutando caso per caso la sussistenza dell'illecito. Tale valutazione non può prescindere da una delibera in concreto del decorso del tempo, della natura della prestazioni professionali rese con il contestato conflitto di interessi, e soprattutto dell'elemento psicologico riferibile al professionista

La corretta lettura del canone deontologico di cui all'art. 51 c.d.f. induce a ritenere che il divieto di utilizzazione delle notizie acquisite in ragione del mandato conferito all'avvocato costituisce una circostanza ulteriore rispetto al divieto di assunzione di incarichi contro un ex cliente nel biennio dalla cessazione dell'incarico. Ne consegue che l'avvocato non può assumere incarichi contro un ex cliente se non decorso un biennio dalla cessazione del precedente mandato e che egli, in ogni caso, non può mai utilizzare notizie acquisite nell'ambito dell'espletamento dell'incarico esaurito.

Va ricordato il principio generale circa la discrezionalità del giudice in ordine all'introduzione nel procedimento dei mezzi istruttori, sicché non è censurabile né può determinare la nullità della decisione la mancata audizione dei testi indicati ove risulti che il Consiglio abbia ritenuto quegli elementi ininfluenti ai fini della decisione per essere il Collegio già in possesso di elementi sufficienti a determinare l'accertamento.

16 aprile 2014, n. 52 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. PISANO - P.M. DAMASCELLI (conf.) - avv. F.G.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Alessandria del 15 ottobre 2010)

258. Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Mancata prestazione di attività - Obbligo di informazione e di restituzione dei documenti - Doveri di probità, dignità e decoro - Violazione - Sussiste.

L'omessa ripetuta informazione ai clienti circa l'andamento delle pratiche affidate al suo studio e il ritardo nella restituzione della documentazione consegnata all'atto del conferimento nell'incarico costituiscono elementi oggettivi che integrano senza possibilità di dubbio l'inosservanza dell'obbligo di informazione, di restituzione dei documenti, nonché del più generale precetto di cui all'art. 5 (dovere dell'avvocato di ispirare la propria condotta all'osservanza dei principi di probità, dignità e decoro).

16 aprile 2014, n. 54 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. FERINA - P.M. CENICOLA (conf.) - avv. G.N.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Firenze del 12 gennaio 2011)

259. Norme deontologiche - Doveri di probità, dignità e decoro - Fatti non riguardanti l'attività forense - Obbligazioni assunte nei confronti di terzi - Mancato adempimento - Illecito deontologico - Sussistenza - Notorietà dei fatti - Irrilevanza.

Dovere di colleganza e collaborazione - Rapporti con il C.d.O. - Mancata risposta alla richiesta di chiarimenti - Esercizio del diritto di difesa - Illecito deontologico - Esclusione - Art. 24 c.d.f. - Interpretazione.

Il fatto che un avvocato non adempia alle obbligazioni titolate, giungendo a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, costituisce illecito disciplinare soprattutto se, come nel caso di specie, gli episodi si ripetono e raggiungono la notorietà. La violazione deontologica sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l'immagine dell'avvocato è compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (giudici e ufficiali giudiziari). L'obbligo dell'avvocato di provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi non è solo giuridico ma soprattutto deontologico, e deve essere tanto più sentito quanto più percepito nell'ambito esterno. Pertanto pone in essere un comportamento contrario alla propria dignità e pregiudizievole per

l'intera classe forense il professionista che ometta di adempiere le obbligazioni assunte.

Il professionista che sia invitato a fornire notizie o chiarimenti è tenuto a riscontrare l'invito, potendosi limitare ad una semplice negazione, ovvero affermazione di impossibilità di riscontro per non incorrere in una violazione del dovere di verità. Il fatto che ci si avvalga della facoltà di non rispondere, non esime l'incolpato dal presentarsi a rendere dichiarazione di esercizio di un suo diritto. Cosicché, sotto tale profilo il mancato riscontro alle richieste del C.O.A. permane ed integra l'illecito disciplinare contestato.

16 aprile 2014, n. 57 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. FLORIO - P.M. APICE (conf.) - avv. I.M.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Milano del 17 ottobre 2011)

260. Norme deontologiche - Dovere di probità, dignità e decoro - Rapporti con la parte assistita - Omessa informazione - Gestione di somme - Obbligo di presentazione del rendiconto - Rapporti con i colleghi e con il Consiglio dell'Ordine - Omesso riscontro a richieste di informazioni e di restituzione di documenti da parte del nuovo difensore - Omessi chiarimenti al Consiglio dell'Ordine - Inadempimento - Illeciti deontologici - Sussistenza - Cancellazione dall'albo.

Va rigettato il ricorso e confermato il provvedimento di cancellazione dall'albo ove l'incolpato venendo meno ai doveri di probità, dignità e decoro propri della categoria forense, abbia contestualmente violato l'obbligo di informazione di cui all'art. 40 c.d.f., l'obbligo di rendere conto della gestione di denaro altrui di cui all'art. 41 c.d.f., l'obbligo di corrispondere con il Collega di cui all'art. 22 c.d.f. e l'obbligo di collaborazione con il Consiglio dell'Ordine di cui all'art. 24 c.d.f. Il dovere etico, imposto agli avvocati oltre che dalle norme del codice deontologico anche dall'art. 12, co. 1, r.d.l. n. 1578/1933, di adempiere il loro ministero con dignità e con decoro, come si conviene alla loro funzione di collaboratori della giustizia, sancisce il preciso obbligo di dare pieno e compiuto rendiconto di quanto compiuto in relazione al mandato loro affidato, oltre che di trasmettere al cliente tutte le somme comunque avute o gestite in esecuzione del mandato stesso, di informare lo stesso circa lo stato della pratica, di dare riscontro alle richieste inoltrate dall'eventuale nuovo legale, nonché di collaborare e dare riscontro anche alle comunicazioni del C.O.A.

16 aprile 2014, n. 58 - Pres. ALPA - Rel. FLORIO - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. E.F.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Roma del 2 aprile 2012)

261. Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Divieto di conflitto di interessi - Art. 51 c.d.f. - Conflitto di interessi potenziale - Violazione - Attività di assistenza - Sussiste.

La norma di cui all'art. 51 c.d.f. al canone I prevede espressamente l'ipotesi del professionista che, avendo congiuntamente assistito i coniugi in controversie familiari, tra cui certamente è ricompreso il ricorso per separazione consensuale, successivamente assuma mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l'altro. La previsione si caratterizza per una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d'interessi, non richiedendosi specificatamente l'utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza. La norma non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l'attività nella più ampia definizione di assistenza, per l'integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l'incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione.

16 aprile 2014, n. 63 - Pres. ALPA - Rel. PISANO - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. P.C.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Como del 10 maggio 2010)

262. Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Valutazione prove - Principio libero convincimento del giudice.

Norme deontologiche - Rapporti con i colleghi - Divieto di utilizzare in giudizio notizie relative alla posizione personale del collega avversario - Violazione art. 29 c.d.f. - Sussistenza - Espressioni sconvenienti ed offensive - Illecito deontologico - Esimente della provocazione - Irrelevanza.

Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza del complesso probatorio acquisito nel

corso del procedimento conformemente al principio del libero convincimento, che si applica anche al giudizio disciplinare.

È configurabile la violazione dell'art. 29 del c.d.f., disposizione che introduce chiaramente una limitazione all'esercizio del dovere di difesa, qualora la mera utilità di avvalersi di una notizia relativa alla persona del collega ai fini della tesi dedotta in un giudizio civile non integri il requisito della necessità dell'uso della notizia richiesto invece dalla norma deontologica quale circostanza che consente di derogare al divieto.

Secondo un principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza del CNF, in materia disciplinare la provocazione non vale come esimente, ma può solo essere considerata come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione, il procedimento disciplinare avendo cause, svolgimento e fini ben diversi da quelli del procedimento penale.

16 aprile 2014, n. 64 - Pres. ALPA - Rel. PISANO - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. P.C.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Como del 13 luglio 2009)

263. Norme deontologiche - Principi generali - Doveri di probità, dignità e decoro - Dovere di lealtà e correttezza - Rapporto di colleganza. - Mancata informazione ad un collega - Illecito deontologico - Sussiste.

Il dovere di lealtà e correttezza a presidio dei rapporti di colleganza tra avvocati deve intendersi quale norma primaria per la classe forense, e dunque è obbligo dell'avvocato informare il collega di controparte quando si sta per agire giudizialmente, laddove fra di essi si svolgano trattative e si perfezionino accordi su questioni che si intendono sottoporre (o già sono sottoposte) alla Autorità Giudiziaria, salvo i casi eccezionali in cui la omessa informativa sia imprescindibilmente postulata dall'interesse primario di non compromettere la tutela del proprio assistito (nella specie, la peculiarità della questione, il comportamento assunto alla udienza dibattimentale avanti al COA, l'assenza di precedenti disciplinari, la effettiva possibilità che l'incolpato abbia - pur erroneamente - ritenuto che una condotta diversa da quella tenuta potesse danneggiare gli interessi del proprio cliente nel bilanciamento dei principi di tutela di quest'ultimo con gli obblighi di lealtà nei confronti del collega avversario, hanno indotto il CNF alla revisione della decisione del COA in senso meno afflittivo per il professionista riducendo la sanzione

comminata in quella ben più lieve della censura in luogo del più grave provvedimento di sospensione).

30 maggio 2014, n. 70 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. FERINA - P.M. FEDELI (conf.) - avv. P.C.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Genova del 7 luglio 2011)

III. TENUTA DEGLI ALBI

264. Tenuta degli albi - Istanza di iscrizione nell'Albo degli Avvocati - Rigetto - Impugnazione - Ricorso sottoscritto personalmente ed esclusivamente dal richiedente - Difetto di *jus postulandi* - Inammissibilità.

*È inammissibile il ricorso, avverso la decisione con cui il COA abbia rigettato l'istanza di iscrizione nell'Albo degli Avvocati, sottoscritto personalmente ed esclusivamente dal ricorrente privo dello *jus postulandi* e non assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori.*

8 ottobre 2013, n. 179 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. DEL PAGGIO - P.M. DESTRO (conf.) - dott. A.M.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la delibera C.d.O. di Siracusa del 17 maggio 2012)

265. Tenuta degli albi - Reiscrizione - Requisiti - Condotta specchiatissima ed illibata - Caratteri - Art. 17 l.p. - Decorso del termine di cinque anni - Necessità - Distanza nel tempo del provvedimento cautelare e del provvedimento sanzionatorio - Natura e funzioni - Indipendenza - Irrilevanza.

Il professionista cancellato dall'Albo a seguito di irrogazione di sanzione disciplinare può domandare la reinscrizione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno cinque anni dalla esecuzione del provvedimento di cancellazione adottato dal COA, fornendo naturalmente elementi che diano contezza che nel periodo trascorso il comportamento del richiedente sia stato improntato al recupero dei requisiti previsti dal citato art. 17. A tanto va aggiunto che il requisito della condotta specchiatissima ed illibata del professionista che chiede l'iscrizione o la reinscrizione all'albo deve essere valutato singolarmente, caso per caso, con la necessaria prudenza valutando non solo l'integrità personale dell'aspirante, ma anche l'idoneità a svolgere sotto il profilo morale la professione. La domanda di reinscrizione non può essere tuttavia accolta ove dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata in sede penale e dall'esecutività della decisione assunta in sede disciplinare non risulti trascorso quel

congruo termine che in sede penale consentirebbe di formulare richiesta di riabilitazione ed in sede disciplinare potrebbe dar luogo ad una rivalutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 17 cit., né potrebbe diversamente ritenersi computando ai fini del quinquennio il periodo trascorso in esecuzione del provvedimento cautelare di sospensione, poiché nessun rilievo può avere il tempo decorso in esecuzione di un provvedimento cautelare di sospensione ai fini della rivalutazione della sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata. Infatti in sede disciplinare non si parla di "presofferto" in quanto i due istituti provvedimento cautelare e provvedimento sanzionatorio definitivo, hanno diversa natura e funzione, e non sono in alcun modo sovrapponibili, e le ragioni giustificanti il provvedimento cautelare non coincidono assolutamente con quelle su cui si fonda il giudizio di responsabilità, le prime, infatti, sono costituite dal fumus commissi "delicti" e dal clamor fori, le seconde conseguono ad una rigida ed attenta valutazione della sussistenza dell'illecito disciplinare e della sua particolare gravità (nel caso di specie, il professionista è stato sanzionato con la cancellazione, cosicché secondo il CNF nessun periodo precedentemente sofferto può trovare alcuna valutazione da parte del Consiglio, neanche ai fini del computo del tempo trascorso tra l'esecutività della sanzione disciplinare e la presentazione dell'istanza di reinscrizione).

17 ottobre 2013, n. 181 - Pres. ALPA - Rel. MORLINO - P.M. CENICCOLA (conf.) - P.G.R. App. Palermo

(Accoglie il ricorso avverso la delibera C.d.O. di Palermo del 19 luglio 2012)

266. Tenuta degli albi - Iscrizione - Requisito della condotta specchiatissima ed illibata - Accertamento del comportamento precedente il conseguimento della laurea - Necessità.

In tema di accertamento della sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata ai fini della iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, il comportamento tenuto nel tempo antecedente al conseguimento della laurea deve essere certamente valutato, anche se la valutazione deve essere operata singolarmente, caso per caso, soprattutto alla luce della idoneità a svolgere sotto il profilo morale la professione che si intende esercitare (nel caso di specie, il CNF ha confermato la delibera del COA con cui aveva rigettato la domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati presentata dal ricorrente che oltre ad aver riportato condanne per violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti e di circolazione stradale

era anche sottoposto a procedimento penale per i reati di guida in stato di ebbrezza e ingiuria aggravata in danno di P.U.).

17 ottobre 2013, n. 187 - Pres. ALPA - Rel. MORLINO - P.M. CENICCOLA (conf.) - dott. P.S.

(Rigetta il ricorso avverso la delibera C.d.O. di Pisa del 13 dicembre 2011)

267. Tenuta albi - Domanda di iscrizione - Decisione del C.d.O. - Notifica - Termine di 15 giorni ex art. 31, R.D.L. n. 1578/1933 - Natura - Ordinatoria - Inosservanza - Inefficacia provvedimento - Esclusione - Praticante avvocato - Conseguimento certificato di compiuta pratica - Permanenza dell'iscrizione nel registro dei praticanti - Ammissibilità - Praticante avvocato abilitato al patrocinio - Intervento scadenza del termine - Cancellazione dal registro dei praticanti - Esclusione.

La mancata notificazione della deliberazione entro i 15 giorni prescritti dall'art. 31, comma 5, R.D.L. 27 novembre 1933, 1578, non concretando l'inosservanza di un termine perentorio, non ha rilievo in ordine alla validità della delibera.

Il praticante avvocato, che abbia compiuto il periodo di pratica forense e abbia conseguito il certificato di compiuta pratica o abbia comunque il diritto di ottenerlo, può restare iscritto nel registro senza limitazioni di tempo e sino a quando non avrà superato l'esame di avvocato.

Il decorso del termine di sei anni previsto dall'art. 8, R.D.L. n. 1578/1933 ed il venir meno dell'abilitazione provvisoria, non determinano il venir meno dello status di praticante e dell'interesse del praticante stesso a rimanere iscritto al Registro speciale per proseguire nello svolgimento della pratica, pur essendo privo dello ius postulandi.

17 ottobre 2013, n. 190 - Pres. ALPA - Rel. PICCHIONI - P.M. CENICCOLA (conf.) - dott. A. D'A.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Milano del 1 marzo 2012)

268. Tenuta albi - Cancellazione - Pena interdittiva accessoria sentenza penale di condanna - Natura disciplinare - Esclusione - Preclusione azione disciplinare - Esclusione.

Procedimento disciplinare - Rapporti tra procedimento penale e disciplinare - Sentenza penale irrevocabile di condanna - Accertamento dei fatti posti a base dell'incolpazione - Rilevanza.

La cancellazione dall'Albo degli avvocati, disposta come conseguenza di pena accessoria irrogata all'esito di un giudizio penale, integra una fattispecie autonoma di cancellazione, non di natura disciplinare, che presuppone la sola esistenza di una sentenza definitiva che infligga all'imputato la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione di avvocato e non impedisce come tale l'esercizio dell'azione disciplinare.

Qualora i fatti posti a base dell'incolpazione siano stati definitivamente accertati in sede penale, la sentenza irrevocabile di condanna ha in sede disciplinare efficacia di cosa giudicata ex art. 653 c.p.p. quanto alla loro materiale sussistenza, alla loro illiceità penale ed alla affermazione della loro commissione da parte dell'imputato, ancorché di essi il giudice disciplinare compia un'autonoma valutazione sulla base del materiale probatorio disponibile.

12 dicembre 2013, n. 200 - Pres. ALPA - Rel. BORSACCHI - P.M. CENICOLA (conf.) - avv. V.L.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Verona del 14 maggio 2012)

269. Tenuta degli albi - Iscrizione - Requisiti - Condotta specchiata ed illibata.

In tema di accertamento del requisito della condotta specchiata ed illibata ai fini dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati, va ritenuta stabilizzata in senso positivo la personalità del richiedente, cui può pertanto essere riconosciuta l'affidabilità in ordine all'attuale svolgimento della professione forense, laddove sia pacifico che il fatto risalgga ad oltre dieci anni orsono e che sia intervenuta declaratoria di estinzione del reato.

10 febbraio 2014, n. 2 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. PIACCI - P.M. APICE (conf.) - Proc. gen. Rep. App. Palermo.

(Rigetta il ricorso avverso la delibera C.d.O. di Termini Imerese del 10 aprile 2012)

270. Tenuta degli albi - Albo degli Avvocati - Iscrizione - Requisiti - Condotta specchiatissima ed illibata - Caratteri - Distanza nel tempo delle condotte censurate - Irrilevanza.

In sede di iscrizione all'Albo degli avvocati, alcun rilievo può attribuirsi, ai fini della ritenuta sussistenza del requisito della requisito della "condotta specchiatissima ed illibata", alla circostanza che i contegni ascrivibili al richiedente siano condotte criminose risalenti, ove la sentenza definitiva abbia data recente e riguardi fatti di particolare gravità (nella specie, il CNF ha rigettato la richiesta di iscrizione della ricorrente all'Albo degli Avvocati poiché, pur risalendo i fatti che hanno portato alla sentenza di condanna della medesima per tentata estorsione ad un periodo molto lontano e addirittura precedente al conseguimento della laurea in giurisprudenza, la gravità dell'illecito commesso dia luogo ad una valutazione negativa dell'attitudine del professionista a svolgere la delicata funzione di cooperazione alla funzione giudiziaria dell'attività del difensore).

20 febbraio 2014, n. 8 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. TACCHINI - P.M. DESTRO (conf.) - dott.ssa P.C.

(Rigetta il ricorso avverso la delibera C.d.O. di Pescara del 19 aprile 2012)

271. Tenuta degli albi - Istanza di iscrizione all'Albo degli Avvocati - Decisione del C.d.O. - Impugnazione - Diniego - Impugnazione - Presentazione del ricorso direttamente al CNF - Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e solo per conoscenza trasmesso al COA competente e non, come previsto dall'art. 59 R.D.L. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine che ha emesso o che ha omesso la pronuncia.

18 marzo 2014, n. 23 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. BORSACCHI - P.M. DESTRO (conf.) - dott. A.C.M.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Napoli del 6 novembre 2012)

272. Tenuta albi - Praticante avvocato - Iscrizione - Registro speciale - Praticante impegnato in attività lavorativa - Diritto all'iscrizione.

L'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, poiché nessuna preclusione o

ipotesi di incompatibilità, è posta dalla legge in tal senso; mentre spetta al consiglio, a posteriori, il diritto-dovere di valutare l'adeguatezza della pratica compiuta, con la conseguenza che, al momento della iscrizione, anche in relazione alla possibilità che il praticante sia impegnato nello svolgimento di una attività lavorativa, deve valutarsi solo astrattamente la sufficienza dell'impegno dedicato alla pratica e del tempo riservato alla frequenza dello studio (nella specie è stato accolto il ricorso e riconosciuto il diritto all'iscrizione del praticante che era impegnato in una attività lavorativa, poiché la fonte regolatrice della materia è ancora ravvisabile nel R.D. n. 1578/1933 il cui art. 17 non prevede alcuna ipotesi di incompatibilità correlata alla concorrenza del rapporto di lavoro subordinato. Il CNF ha precisato, infatti, che la disciplina del tirocinio dettata nel capo I del titolo IV della legge n. 247/2012 troverà applicazione solo a partire dal 1 gennaio 2015 in virtù di quanto previsto dall'art. 48 della medesima legge; pertanto, stante la pendenza del regime transitorio così introdotto, il requisito prescritto dall'art. 18 lett. d) non è operante con riguardo alla iscrizione del praticante avvocato nel relativo Registro).

18 marzo 2014, n. 24 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. BORSACCHI - P.M. DESTRO (conf.) - dott. A.C.M.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Napoli del 6 novembre 2012)

273. Tenuta degli albi - Incompatibilità - Sospensione - Impugnazione - Cancellazione d'ufficio - Cessata materia del contendere - Estinzione del procedimento.

Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere qualora, nelle more del giudizio di impugnazione di una delibera C.d.O., sopravvenga la cancellazione di ufficio dall'albo per avere l'incolpato trasferito la propria residenza fuori dalla circoscrizione del Tribunale, prima dell'avvio del procedimento disciplinare.

18 marzo 2014, n. 30 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. MARIANI MARINI - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. A.C.

(Dichiara estinto per cessata materia del contendere il giudizio avverso la decisione C.d.O. di Ancona del 12 novembre 2012)

IV. ELEZIONI FORENSI

274. Elezioni forensi - Reclamo al CNF - Giurisdizione speciale precostituzionale - Competenza - Controversie relative alla incandidabilità e ineleggibilità degli eletti - Sussiste - Candidati - Avvocati componenti di commissioni e sotto-commissioni di esame per l'abilitazione - Incandidabilità - Impugnabilità - Art. 22, comma 6, R.D.L. n. 1578/1933 s.m.i. - Interpretazione - Professionista eletto insindacabile - Conseguenze - Invalidità dell'origine - Elezione del primo dei non eletti - Configurabilità - Elezioni suppletive - Esclusione.

La giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense in materia elettorale si configura come forma di giurisdizione speciale, precostituzionale, in linea con i precetti costituzionali alla luce della VII disposizione transitoria della Costituzione. Detta giurisdizione, se comporta, per espressa previsione legislativa (art. 6, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382), la competenza a conoscere in sede di reclamo delle controversie "(...) contro i risultati dell'elezione", si estende anche alle questioni che fungono da presupposto della contestazione sui risultati quale quella relativa alla incandidabilità/ineleggibilità di coloro che fossero eventualmente risultati eletti. I risultati delle elezioni risentono, infatti, in un modo o nell'altro dell'incandidabilità/ineleggibilità di un candidato perché la sua proclamazione in qualità di consigliere eletto è radicalmente nulla e tamquam non esset se risultasse che egli non era candidabile o eleggibile.

La norma va interpretata nel senso che per elezioni immediatamente successive devono intendersi non solo quelle da considerare tali sulla base del mero dato della successione cronologica rispetto al fattore ostativo all'esercizio del diritto di elettorato passivo, ma anche quelle, pur non cronologicamente immediatamente successive a quest'ultimo - e cioè le elezioni suppletive - che abbiano come scopo quello di integrare, per effetto di cessazione della carica di taluno degli eletti, la composizione consiliare frutto delle elezioni cronologicamente immediatamente successive.

Nelle elezioni forensi, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti perché rientranti nel numero previsto per il voto plurinomiale, corrispondente a quello dei componenti del consiglio, vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile, poiché l'elezione dello stesso è da

considerare invalida sin dall'origine e, quindi, "tamquam non esset", ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti, non potendosi applicare la regola delle elezioni suppletive, prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica, di cui all'art. 15, comma 3, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, stante il divieto di applicazione analogica o a casi simili delle normative speciali, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi.

8 ottobre 2013, n. 177 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. PERFETTI - P.M. DESTRO (conf.) - avv. S.U.P.

(Accoglie il ricorso per reclamo elettorale avverso proclamazione Consigliere C.d.O. di Locri del 10 novembre 2012)